

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e VIII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	24
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	32
FINANZE (VI) .....	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	69
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	70
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	71

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

#### La seduta comincia alle 12.45.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla

Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Ricorda poi che nella seduta del 3 dicembre scorso i relatori hanno illustrato i contenuti del provvedimento e che nella medesima seduta il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del parere parlamentare entro il prossimo martedì 22 dicembre.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri è stato svolto il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale e che le memorie depositate dagli auditi e quelle trasmesse dai soggetti segnalati dai gruppi sono disponibili su GeoCom.

Serse SOVERINI (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo da remoto, richiama le osservazioni emerse nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri, e ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni su un tema di preminente interesse della X Commissione: quello che riguarda i profili strategici della politica industriale del Paese. Evidenzia infatti che il provvedimento all'esame presenta non solo rilevanti contenuti di ordine finanziario ma anche di politica industriale, considerato che l'applicazione delle misure da

questo recate comportano la preventiva analisi circa l'individuazione di quali siano i settori strategici industriali da sostenere. Osserva che il provvedimento raccoglie un vasto consenso tra le forze politiche e sociali e ritiene, quindi, che esso debba essere sostenuto quale strumento per rilanciare la politica industriale italiana. Pur rilevando che la natura emergenziale del fondo – che fino al prossimo settembre del 2021 si muove nell'ambito del Quadro temporaneo delineato dalla Commissione europea – richiede una certa celerità di intervento, non deve a suo avviso andare sprecata l'occasione per un'opportuna analisi delle tematiche di politica industriale.

Rammenta quindi che le organizzazioni sindacali, intervenute in audizione nella giornata di ieri, hanno sottolineato l'esigenza che possano essere garantite adeguate forme di interlocuzione con le forze sociali; parimenti ritiene che occorra assicurare un coinvolgimento costante del Parlamento, al fine di agire con la massima trasparenza ed efficacia. In particolare, rilevando che la normativa all'esame già prevede che Cassa depositi e prestiti si confronti trimestralmente con il Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che analogo interlocuzione potrebbe essere estesa alle Camere.

Ritiene poi di dover indicare altri due aspetti del provvedimento che dovrebbero trovare una più soddisfacente definizione: il primo concerne i profili di responsabilità di Cassa depositi e prestiti. Osserva in proposito che, anche considerata la tempistica prevista dalla normativa, gli amministratori del fondo di Cassa depositi e prestiti dovrebbero essere adeguatamente tutelati circa le decisioni che saranno chiamati a prendere, soprattutto in una situazione emergenziale, giacché chiedere loro di risponderne oltre certi limiti di ragionevolezza potrebbe indurli ad una eccessiva ponderazione delle scelte da effettuare, provocando quindi un rallentamento degli interventi.

La seconda questione riguarda il requisito di regolarità contributiva e fiscale delle società che richiedono l'accesso alle misure di sostegno. Lo schema di decreto sembra-

rebbe individuare il limite di irregolarità contributiva e previdenziale – oltre il quale si determina l'inammissibilità dell'intervento di sostegno – in cinquemila euro: al riguardo osserva che le società destinatarie delle misure previste nel provvedimento sono di rilevanti dimensioni, tali che non di rado eventuali irregolarità contributive e fiscali – anche determinate da una mera svista – superano di gran lunga detta soglia. È dell'avviso che si rischi in tal modo di ridurre fortemente la platea delle società beneficiarie e che, quindi, sarebbe opportuno innalzare la soglia ad almeno cinquantamila euro.

Osserva, infine, che una visione di sistema che preveda una maggior tutela normativa a garanzia delle azioni di Cassa depositi e prestiti, il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali, soprattutto in funzione della trasparenza, e una calibratura di talune disposizioni concernenti le condizioni per essere ammessi alle misure finanziarie – quantomeno quelle relative alla regolarità contributiva e fiscale – potrebbe assicurare una maggiore riuscita di quanto progettato dal legislatore ovvero scongiurare il rischio che le procedure possano rallentare o addirittura bloccarsi, facendo fallire una buona occasione per dare impulso e sostegno all'industria italiana.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la VI Commissione*, intervenendo da remoto, si dichiara d'accordo con quanto segnalato dal relatore per la X Commissione ed evidenzia ulteriori punti che ritiene opportuno inserire nella proposta di parere in corso di redazione.

Osserva innanzitutto che sarebbe opportuno prevedere un allargamento della potenziale platea di imprese destinatarie degli interventi di Patrimonio Destinato attraverso le seguenti misure riferite alle soglie al di sopra delle quali è consentito l'intervento del fondo:

riduzione da 100 a 25 milioni di euro del limite minimo degli interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale;

prevedere che la soglia per gli interventi relativi alla ristrutturazione di imprese possa essere inferiore a 250 milioni di euro;

riferire il limite di 50 milioni di euro annui al valore della produzione anziché al fatturato.

L'ampliamento della platea dei possibili beneficiari non intaccherebbe comunque la discrezionalità del gestore nell'individuazione delle imprese sulle quali intervenire.

Osserva poi che, sebbene le società per azioni costituite in forma cooperativa siano indicate dall'articolo 3 dello Schema quali destinatarie degli interventi di Patrimonio destinato, esse non soddisfano nella maggioranza dei casi le condizioni richieste, risultando di fatto escluse dagli interventi.

In merito ai limiti di importo ai fini del rispetto della regolarità fiscale e contributiva e alla deresponsabilizzazione del gestore, concorda con quanto evidenziato dal relatore per la X Commissione.

Ritiene infine che, in relazione agli interventi da effettuare a condizioni di mercato, potrebbe essere data priorità alle imprese che si impegnino a garantire l'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione, a raggiungere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale, eliminando le disparità retributive, e ad accrescere l'occupazione giovanile, attraverso interventi di staffetta generazionale.

Alessandro CATTANEO (FI), sottolineando l'importanza dello schema in esame, ritiene corretto aver svolto alcune audizioni per approfondire adeguatamente il provvedimento.

Si dichiara d'accordo con l'opportunità di prevedere un allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli interventi di Patrimonio Destinato, in particolare diminuendo i limiti fissati dall'articolo 7, comma 4, dello Schema, e riferendo il limite di 50 milioni di euro annui al valore della produzione anziché a quello del fatturato.

Auspica poi che questo strumento, creato per rispondere a una situazione emer-

genziale, possa divenire una stabile sede di partecipazione tra pubblico e privato, anche in vista della possibile configurazione di Patrimonio Destinato quale Fondo sovrano. Auspica sul punto che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda quanto prima ad emanare le necessarie disposizioni di attuazione dell'articolo 27, comma 18-ter, del Decreto Rilancio, volte a consentire l'afflusso delle disponibilità dei privati che intendano investire i propri risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale.

Conclude sperando che in questa circostanza, come già avvenuto in passato, possa essere approvato un parere che tenga conto delle segnalazioni provenienti da tutti i gruppi.

Giulio CENTEMERO (LEGA), intervenendo da remoto, concorda con quanto precedentemente evidenziato in relazione all'opportunità di elevare il limite di 5.000 euro ai fini della valutazione della regolarità fiscale e contributiva delle imprese, rilevando che detto limite potrebbe essere determinato in relazione alle dimensioni dell'impresa.

Riterrebbe inoltre necessario, per valutare i fattori di rischio delle imprese, ricorrere a metriche standard (*risk metrics*), individuando parametri oggettivi.

Claudia PORCHIETTO (FI), intervenendo da remoto, invita i relatori a operare con spirito costruttivo e a tener conto, nella proposta di parere che presenteranno nei prossimi giorni, anche delle indicazioni provenienti dall'opposizione, nonché di quelle emerse nel corso delle audizioni svolte.

Luigi MARATTIN, *presidente*, prendendo atto dell'interruzione del collegamento da remoto con la deputata Porchietto, che non le ha consentito di concludere il proprio intervento, ritiene di interpretare le intenzioni della collega auspicando che le Commissioni, come già avvenuto in passato, giungano all'approvazione di un parere ampiamente condiviso. Invita pertanto i relatori al massimo impegno al fine di coordi-

nare quanto emerso dal dibattito testé svolto e le indicazioni provenienti da tutti i gruppi.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Atto n. 227 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 7

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. — Intervengono il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e, in videoconferenza, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giovanni Carlo Cancellieri.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.**

**Atto n. 227.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordina-

mento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Gli schemi sono stati trasmessi alla Camera dei deputati – e al Senato – per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Oltre allo schema in esame oggi, assegnato alle Commissioni riunite VII e VIII, sono stati trasmessi gli schemi di cui agli atti n. 226, 228 e 229, assegnati alla VII Commissione, e lo schema di cui all'atto n. 230, assegnato alle Commissioni riunite VII e XI. Gli schemi sono anche assegnati, sulle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutti il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega cade il 28 febbraio 2021.

Ricorda che le assegnazioni di tutti gli atti – compreso quello al nostro esame – sono avvenute con riserva, in quanto la richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a

integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Per quanto riguarda le audizioni sull'atto del Governo in titolo, avverte che il termine per presentare le richieste è fissato ad oggi.

Andrea ROSSI (PD), *relatore per la VII Commissione*, intervenendo da remoto, introduce l'esame per gli aspetti di competenza della sua Commissione di appartenenza. Rileva anzitutto che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 227 è stato presentato alle Camere in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 86 del 2019, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla predetta legge a seguire i seguenti principi e criteri direttivi: ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria; organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; indicazione delle norme da abrogare; semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti da specifiche disposizioni finalizzate agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti; individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport; individua-

zione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente al soggetto utilizzatore, in presenza di requisiti che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e la qualità del servizio; individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione dell'Istituto per il credito sportivo; e definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport.

Venendo al contenuto, premesso che il provvedimento è composto da 11 articoli, suddivisi in 5 Capi, avverte che riferirà molto brevemente sugli articoli da 1 a 3 e da 9 a 11, lasciando per il resto la parola alla deputata Deiana, relatrice per la VIII Commissione, che parlerà degli articoli da 4 a 8, corrispondenti al Capo II (Procedimento amministrativo), al Capo III (Norme tecniche di sicurezza) e al Capo IV (Norme tecniche di funzionalità sportiva). Ciò detto, riporta che l'articolo 1 espone l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 ne dettaglia le definizioni. L'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento allo schema di atto del Governo in esame. Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice per la VIII Commissione*, intervenendo da remoto, integra la relazione del deputato Rossi, riferendo sugli articoli da 4 a 8 dello schema di decreto in esame.

Ricorda che il Capo II è composto dagli articoli 4, 5 e 6, che regolano il procedimento amministrativo. L'articolo 4 disciplina le modalità con cui un soggetto che abbia interesse a realizzare interventi su impianti sportivi deve interagire con le amministrazioni comunali. Ai sensi del comma 1 tale soggetto presenta al Comune, eventualmente d'intesa con una o più associa-



zioni o società sportive che utilizzano l'impianto, un documento di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico-finanziario, che individui, tra le diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività. Tale documento, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici individua e analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, dando conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico. Il testo precisa che l'intervento deve essere volto alla riqualificazione, all'ammodernamento o alla costruzione di un nuovo impianto, con particolare riguardo ai profili della sicurezza degli impianti e dei suoi fruitori.

Il comma 2 dell'articolo 4 specifica che il documento di fattibilità dovrà contenere diverse alternative progettuali. Inoltre, si consente che – per favorire il complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa – il progetto possa prevedere la costruzione di immobili contigui con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, purché « complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale ». La disposizione precisa anche che il piano di fattibilità può prevedere « il pieno sfruttamento » a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi delle aree di pertinenza dell'impianto durante tutti i giorni della settimana, nonché l'integrale demolizione dell'impianto, la demolizione parziale e la ricostruzione, anche con « volumetria e sagome diverse ». Inoltre, il piano può prevedere il versamento di un prezzo, il rilascio di garanzie o di misure di sostegno da parte del Comune o delle altre amministrazioni o enti pubblici coinvolti, nonché la cessione del diritto di superficie (per massimo 90 anni) o del diritto di usufrutto (per 30 anni) sugli impianti o la cessione dei suddetti diritti su altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, oltre all'eventuale trasferimento della proprietà dell'impianti al soggetto che utilizza l'impianto in via prevalente.

Il comma 3 dello stesso articolo disciplina una parte delle attività commerciali. In particolare, il documento di fattibilità – per gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti – può prevedere, entro un perimetro di 300 metri dagli impianti, l'occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto che lo utilizza, in via esclusiva, per una durata compresa tra le cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e le tre ore dopo la loro conclusione. Qualora su tali aree siano già state rilasciate autorizzazioni o concessioni, dovrà essere previsto un onere di indennizzo a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo.

Per quanto attiene, invece, gli impianti omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, l'area riservata a tali attività commerciali è ridotta ad un perimetro di 150 metri dall'impianto e, in questo caso, restano efficaci le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

Il comma 4 stabilisce che il Comune, previa conferenza di servizi preliminare, su istanza dell'interessato, dichiara il pubblico interesse della proposta indicando le condizioni per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del documento di fattibilità. Nel caso di impianti sportivi pubblici la conferenza di servizi preliminare esamina, confrontandole tra loro, le eventuali istanze concorrenti. Sono quindi fissati tempi particolarmente stringenti: il sindaco convoca la conferenza preliminare entro 7 giorni dall'istanza, corredata dal documento di fattibilità; la conferenza di servizi preliminare si tiene nei successivi 15 giorni. Inoltre, in caso di inerzia del sindaco, il soggetto proponente potrà presentare una richiesta di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport (attualmente il Ministro per le politiche giovanili e lo sport), che eserciterebbe quindi poteri sostitutivi.

Secondo quanto disciplinato dal comma 5, a seguito della dichiarazione di pubblico interesse, il soggetto proponente presenta al Comune il suo progetto definitivo, che

dovrà tra l'altro contenere la bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, nella quale devono essere indicate le opere di urbanizzazione nonché le condizioni dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto. La norma specifica che, fatta salva la normativa inderogabile in materia di salute, sicurezza, ordine pubblico e tutela del patrimonio culturale, « la convenzione dovrà riconoscere al soggetto proponente il più ampio grado di autonomia sulla progettazione, costruzione, gestione e utilizzo dell'impianto sportivo e delle altre aree ricomprese nella proposta ». Ovviamente, nella bozza dovrà essere presente la determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto, nonché l'indicazione della concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno in ragione dei benefici dell'intervento per la società sportiva e per la comunità territoriale nel suo complesso. Il progetto definitivo dovrà anche contenere un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito che indichi l'importo delle spese per la predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto, nel suo complesso, nonché l'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.

Il comma 6 specifica che, qualora siano previsti interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato ai sensi del codice dei contratti pubblici e il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 7 si occupa delle successive fasi autorizzative, stabilendo che il Comune, previa conferenza di servizi decisoria, delibera in via definitiva l'approvazione del progetto entro 60 giorni dalla presentazione in caso di valutazione positiva, eventualmente previa richiesta di « modifiche strettamente necessarie ».

Qualora il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è, in questo caso, convocata dalla Regione, che deve deliberare entro 90 giorni dalla

presentazione del progetto, salva sempre la possibilità chiedere modifiche progettuali. Anche in questo caso, l'inerzia delle amministrazioni preposte può essere superata con istanza di convocazione della conferenza decisoria al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, che provvedono ad esercitare i poteri di convocazione in via sostitutiva.

Il provvedimento finale, una volta adottato, sostituisce ogni autorizzazione o permesso e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera. Nel medesimo provvedimento finale può essere prevista la concessione di contributi pubblici o di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, qualora necessarie al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

Il comma 8 specifica che la conferenza di servizi decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. Tale inedita semplificazione si somma ad una ulteriore novità contenuta nello schema di decreto, costituita dal dimezzamento dei tempi di conclusione del procedimento. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che qualora la conferenza di servizi decisoria o la conferenza preliminare di cui al comma 4 non si concludano con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, in base alle osservazioni motivate che saranno espresse nell'ambito della conferenza di servizi, può presentare una proposta modificata.

Il comma 9 specifica che, ferme restando le procedure in materia di prevenzione incendi, in caso di approvazione del progetto la semplice segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente sostituisce ogni atto finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attività, quando non sia direttamente ricompreso nel verbale di approvazione del progetto stesso.

Il comma 10, invece, specifica che, in caso di inerzia del Comune o della Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, sempre su istanza del soggetto pro-

ponente, deve assegnare a ciascun ente un termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, senza l'adozione dei provvedimenti da parte degli enti preposti, i medesimi soggetti – il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata – procedono alla nomina di un Commissario *ad acta* con il compito di adottare i provvedimenti necessari.

Il comma 11 stabilisce che, qualora vi siano interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici, il progetto approvato costituisce la base per una procedura di affidamento – indetta dall'amministrazione – cui è invitato il proponente, che assume la denominazione di « promotore ». L'aggiudicatario, se diverso dal promotore, subentra negli accordi precedentemente sottoscritti dal promotore medesimo, che potrà esercitare, nel termine di quindici giorni, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se assume la migliore offerta presentata.

Il comma 12 specifica che le misure di semplificazione e di incentivazione si applicano anche qualora sia presentata una sola proposta di ammodernamento e riqualificazione degli impianti, da parte del soggetto che già usa l'impianto. In questo caso, il documento di fattibilità può prevedere la cessione, anche a titolo gratuito, a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree attigue, per una durata fino a 99 anni. La norma specifica che, tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per quanto attiene alle opere di urbanizzazione, le società e le associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori.

Il comma 13 consente la libera trattativa tra le società sportive professionistiche e i Comuni dove le stesse hanno la propria sede legale per la vendita o l'utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinato alla costruzione di impianti sportivi. Qualora ci si trovi in presenza di più società sportive professionistiche interessate all'acquisto e all'utilizzo delle suddette aree, il Comune dovrà indire una

procedura negoziata. Inoltre, se i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto per cause non imputabili alle associazioni o società sportive, le stesse maturano il diritto di riconsegnare l'area in cambio della restituzione del corrispettivo versato e del risarcimento delle spese documentate.

Il comma 14 prevede che tali interventi, « laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate ».

Il comma 15 si occupa della ristrutturazione e della nuova costruzione di impianti sportivi di piccole dimensioni, cioè di dimensione inferiore a 500 posti al coperto a 2.000 posti allo scoperto. In questi casi – anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali – si può destinare all'interno dell'impianto sportivo una superficie fino a 200 metri quadri della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico in occasione di manifestazioni sportive e una superficie fino a 100 metri quadrati della superficie utile destinata al commercio di articoli strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Il comma 16 specifica che il soggetto promotore può avere accesso al finanziamento dell'Istituto per il credito sportivo o di altro intermediario bancario finanziario che operi nel settore nonché, qualora possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui fondi speciali gestiti dall'Istituto per il credito sportivo.

Il comma 17 prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento unico previsto dal codice dei contratti pubblici, la redazione del progetto definitivo è disciplinata dal DPR n. 207 del 2010.

Il comma 18, infine, contiene una clausola di salvaguardia di eventuali regimi di maggiore semplificazione previsti dalla normativa vigente in merito alla tipologia degli interventi promossi.

L'articolo 5 consente di affidare la gestione gratuita dell'impianto sportivo – per una durata di almeno 5 anni – alle associazioni e società sportive senza fini di

lucro, sulla base di un progetto preliminare presentato da queste ultime agli enti locali e previo riconoscimento dell'interesse pubblico. In altre parole, qualora riconosca l'interesse pubblico del progetto – ovvero, presumibilmente adotti una dichiarazione di pubblico interesse, – l'ente locale affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva (dilettantistica), per un tempo proporzionale al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni.

L'articolo 6 stabilisce che le associazioni sportive o le società sportive possono aderire alle convenzioni della CONSIP o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile necessario ad un impianto sportivo pubblico gestito dalle medesime Associazioni o Società.

L'unica disposizione di cui si compone il CAPO III (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) è l'articolo 7. Il comma 1 di questo articolo demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità da questi delegata in materia di sport l'adozione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza in materia di impianti sportivi. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) entro 150 giorni, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

Il comma 2 ne definisce i principali contenuti: innanzitutto il riordino, l'ammmodernamento e il coordinamento di tutte le disposizioni e norme «di carattere strutturale per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva», evidentemente con esclusione delle disposizioni oggetto di riordino e di riforma, che non sono suscettibili di intervento da parte di regolamenti ministeriali. Il regolamento deve poi definire i criteri progettuali e gestionali degli impianti sportivi: ubicazione; area di servizio; ripartizione e separazione degli spazi, vie di uscita, aree di sicurezza, varchi, servizi di supporto a spettatori e atleti, arredi, dispositivi di controllo, sicurezza antincen-

dio, ordine e sicurezza pubblici nonché distributori automatici di cibi e bevande, la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida del Ministero dell'istruzione inerenti all'educazione alimentare nelle scuole (in ottemperanza ad uno specifico principio di delega legato a tale somministrazione nei luoghi in cui viene praticato lo sport). Deve poi prevedere l'articolazione delle disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti (lettera *c*)); la formulazione in un'apposita sezione di prescrizioni relative agli impianti per il gioco del calcio, con distinzione tra i vari livelli di attività (lettera *d*)); la formulazione di specifiche previsioni relativamente alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi (lettera *e*)); l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi e dei mezzi di soccorso, nonché prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi (lettera *f*)).

Il comma 3 – erroneamente numerato come comma 2 nello schema – demanda ad un regolamento del Ministro dell'interno il riordino e l'aggiornamento delle norme, relative agli impianti sportivi, in materia di ordine e sicurezza pubblici, nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, peraltro senza specificare che si tratta delle sole norme riferite agli impianti sportivi, né fissare un termine per la sua adozione, di cui andrebbe fatta menzione anche nella rubrica dell'articolo.

Il Capo IV (Norme tecniche di funzionalità sportiva) si compone del solo articolo 8, che conferma la Commissione unica per l'impiantistica sportiva operante presso il CONI come organo competente a certificare l'idoneità, a fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, ad eccezione degli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Si prevede, infine, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro 90 giorni, sono riorganizzati i compiti e la composizione della Commissione unica. Peraltro né il testo in esame né le relazioni a corredo del medesimo, esplicitano criteri

specifici secondo cui procedere a tale riorganizzazione.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 230 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	14

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. — Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.**

**Atto n. 230.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Gli schemi sono stati trasmessi alla Camera dei deputati – e al Senato – per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Oltre allo schema in esame, assegnato alle Commissioni riunite VII e XI, sono stati trasmessi gli schemi di cui agli atti n. 226, 228 e 229, assegnati alla VII Commissione), e lo schema di cui all'atto n. 227, assegnato alle Commissioni riunite VII e VIII. Gli schemi sono anche assegnati, sulle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutti il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021. Il termine per l'esercizio della delega è il 28 febbraio 2021.

Ricorda che le assegnazioni di tutti gli atti – compreso quello all'esame nella seduta odierna – sono avvenute con riserva,

in quanto la richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice per la VII Commissione*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 230 è stato presentato dal Governo alle Camere in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato a seguire i seguenti principi e criteri direttivi: riconoscere il carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, la specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, il principio delle pari opportunità nella pratica sportiva e nel lavoro sportivo; l'individuazione della figura del lavoratore sportivo; la tutela dei minori che svolgono attività sportiva; la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti; la disciplina dei rapporti di collaborazione; il riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico; il riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie; il riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali.

La delega di cui all'articolo 5 della legge n. 86 prevedeva anche – ma sotto questo profilo non è stata attuata – la revisione delle funzioni di vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali; il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno.

Nello schema sono inoltre presenti disposizioni che danno seguito, in alcuni casi

parzialmente, ad alcuni dei principi e criteri direttivi previsti (dall'articolo 1 della legge n. 86) per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della disciplina di settore. In particolare, si tratta dei seguenti principi: definire gli ambiti dell'attività – fra gli altri – dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport.

In base alla legge di delega (articoli 1 e 5), i decreti legislativi devono essere adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ad aspetti specifici, con il Ministro della salute o con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Come ricordato dalla presidente, le intese in sede di Conferenza Stato-regioni non sono ancora intervenute.

Per la ricostruzione del quadro normativo vigente, rinvia all'esauriente documentazione preparata dal Servizio studi.

Venendo al contenuto dello schema, questo si compone di cinquantatré articoli organizzati in sette Titoli. Si tratta di un provvedimento articolato e complesso, che sarà di seguito esposto in modo necessariamente sintetico.

Gli articoli da 1 a 3 individuano l'oggetto e gli obiettivi del provvedimento, recano le definizioni dei termini utilizzati e stabiliscono alcuni principi, in particolare quello per cui l'esercizio dell'attività sportiva è libero: un concetto già statuito dalla legge n. 91 del 1981, che viene abrogata.

L'articolo 4 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento al provvedimento in esame. Questo articolo, in particolare, dovrà essere valutato anche alla luce di quello che diranno le regioni.

Gli articoli da 5 a 11 recano disposizioni riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Rispetto alla normativa vigente – dettata dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, su cui nel 2004 è intervenuto con novelle il decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 128 del 2004 – la principale novità concerne la forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere. Ulteriori novità riguardano la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali e di distribuire una parte dei dividendi, nonché il riconoscimento a fini sportivi e la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A riconoscere ai fini sportivi le società e associazioni dilettantistiche, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 242 del 1999 (articolo 5, comma 2, lettera c)), è il CONI, che ha istituito un Registro nazionale telematico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che devono essere affiliate a Federazioni nazionali, Discipline sportive o Enti di promozione sportiva.

In dettaglio, l'articolo 5 conferma l'obbligo vigente per gli enti sportivi dilettantistici di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, come pure la possibilità che questi enti assumano la forma giuridica di associazione sportiva priva di personalità giuridica o di associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato. Alcune novità riguardano invece – pur in assenza di specifici criteri di delega – la forma giuridica societaria: gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma non solo, come oggi, di società di capitali, ma anche di società di persone. Ricorrendone i presupposti, questi enti possono assumere la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale. Non possono invece assumere la forma giuridica di cooperative.

L'articolo 6 conferma che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale e alcuni contenuti necessari, tra cui l'oggetto sociale. Riguardo a questo, innovando rispetto alla legislazione vigente, lo schema prevede che si deve fare riferimento all'esercizio – stabile e principale, ora – oltre che dell'organizzazione anche della gestione di attività sportive dilettantistiche, fra le quali sono comprese – in assonanza con la definizione –, oltre che la didattica,

anche la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Per quanto riguarda l'assenza di fine di lucro, l'articolo 7 dispone – analogamente a quanto previsto oggi per le imprese sociali – che le associazioni e società sportive dilettantistiche devono destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la loro distribuzione a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Però, le società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile possono destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione a un aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti dell'inflazione, oppure alla distribuzione tra i soci, entro determinati limiti. Per queste società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, sempre entro certi limiti.

L'articolo 8 consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche, se l'atto costitutivo o lo statuto lo permettono, di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che dovranno essere definiti con regolamento.

Quanto al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'articolo 9 l'affida a Federazioni sportive, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione della società o associazione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ora tenuto dal Dipartimento per lo sport. L'istituzione del nuovo Registro – in sostituzione di quello del CONI – è prevista dallo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 228, all'esame della VII Commissione. Per la verifica del rispetto delle disposizioni sugli enti sportivi dilettantistici, sono attribuite funzioni ispettive al Dipartimento per lo sport, che le esercita avvalendosi della società Sport e salute. In caso di irregolarità,



il Dipartimento per lo sport diffida gli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un termine. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate in tempo, la qualifica di ente dilettantistico è revocata.

Di incompatibilità tratta l'articolo 10, che sancisce il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altri enti dilettantistici facenti capo alla stessa Federazione o Disciplina associata o Ente di promozione.

L'articolo 11 definisce la posizione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, confermando, sostanzialmente, la disciplina vigente.

L'articolo 12 disciplina l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali, riproponendo, con alcune integrazioni, la disciplina vigente. In particolare, la disciplina vigente è integrata con la precisazione che gli affidamenti degli impianti sportivi – nel caso in cui l'ente territoriale non intenda gestirli direttamente – sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del diritto dell'Unione europea.

Gli articoli 13 e 14 trattano delle società sportive professionistiche e confermano nella sostanza – salvi alcuni aspetti – la normativa vigente. Innanzitutto confermano che solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata possono stipulare contratti con atleti professionisti; e che le società sportive professionistiche devono in ogni caso nominare il collegio sindacale. Confermano anche che l'affiliazione può essere revocata dalla Federazione di riferimento per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Confermano le disposizioni vigenti in materia di deposito degli atti costitutivi. Confermano i contenuti necessari dell'atto costitutivo già oggi previsti e il principio che la società deve ottenere l'affiliazione da almeno una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o – si specifica ora – dal CIP.

Per quanto riguarda il CIP, sottolinea che numerose disposizioni dello schema sembrano applicabili anche al CIP e in

genere allo sport paralimpico, ma non sempre questa applicabilità è enunciata espressamente.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano il tesseramento degli atleti, rispettivamente maggiorenni e minorenni.

Secondo la definizione dell'articolo 15, il tesseramento è l'atto con cui l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione sportiva nazionale o con la Disciplina sportiva associata. Non si parla di tesseramento con gli Enti di promozione sportiva. È stabilito che il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di riferimento, di ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi, avendone i requisiti, e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari.

Per gli atleti minorenni, l'articolo 16 stabilisce che la richiesta di tesseramento può essere avanzata da ciascun genitore, disgiuntamente, ma deve tenere conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. I casi di disaccordo tra i genitori o di esercizio difforme dalle decisioni concordate sono regolati con rinvio alla pertinente disposizione del codice civile (articolo 316). Ad ogni modo, il minore che ha compiuto 12 anni non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Queste disposizioni si applicano, a determinate condizioni, anche ai minori non cittadini italiani. È al riguardo confermato quanto previsto dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, comma 2, della legge n. 12 del 2016).

L'articolo 17 tratta dei tecnici e dirigenti sportivi e l'articolo 18 dei direttori di gara, come definiti dall'articolo 2.

In particolare, l'articolo 17 chiarisce che tra i tecnici rientrano gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori e stabilisce che i tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dall'IPC, dalla federazione sportiva nazionale, dalla federa-

zione sportiva internazionale o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.

A sua volta, l'articolo 18 stabilisce che i direttori di gara provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati e che il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle federazioni, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva.

Gli articoli da 19 a 21 recano una disciplina unitaria sugli animali impiegati in attività sportive, risultato – come spiega la relazione illustrativa – dell'armonizzazione delle vigenti disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. E prevedono l'obbligo per il proprietario di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale.

In dettaglio, l'articolo 19 detta norme per tutelare il benessere degli animali impiegati nelle attività sportive, dove il concetto di benessere è definito facendo riferimento ad alimentazione, salute, rispetto delle esigenze etologiche. In particolare, sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute ed il benessere psicofisico dell'animale. È anche vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione, oltre che l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Si specifica in proposito che devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengano conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. È vietato far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. Inoltre, la bardatura e le attrezzature devono essere idonei ad evitare lesioni, dolore, sofferenze o disagi psicofisici. Inoltre le caratteristiche delle piste, dei campi e delle aree di gara e delle attrezzature devono rispondere ad appositi criteri di sicurezza e salvaguardia degli animali. Le strutture dove gli animali sono custoditi devono assicurare loro spazio di

movimento e riposo. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria. È fatto divieto di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Sono dettate norme sui veicoli per il trasporto degli animali.

L'articolo 20 stabilisce che l'ammissione degli animali alle competizioni sportive è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, dell'idoneità dell'animale a gareggiare e della sua regolare identificazione e registrazione. È comunque fatto obbligo all'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante l'evento. È vietata la partecipazione alle manifestazioni sportive di animali i cui detentori hanno riportato condanne definitive per i reati previsti e puniti dalle disposizioni del codice penale sui delitti contro il sentimento per gli animali e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

L'articolo 21 stabilisce che le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione che impiegano animali in attività sportive sono tenuti ad adottare regolamenti in cui, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, si prevedano sanzioni disciplinari fino alla revoca dell'affiliazione o del tesseramento, ferme restando le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale.

Gli articoli da 22 a 24 riguardano, specificamente, gli sport equestri. In particolare, l'articolo 22 stabilisce i requisiti del cavallo atleta, l'articolo 23 disciplina la visita per la verifica dell'idoneità del cavallo all'attività sportiva e l'articolo 24 regola le manifestazioni popolari pubbliche e private in cui si impiegano equidi.

In dettaglio, per cavallo atleta si intende, secondo lo schema in esame, «l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri». Per inciso, sottolinea che in base all'arti-

colo 13 della legge n. 167 del 2017 il Ministero della salute gestisce un'anagrafe degli equidi.

In base all'articolo 22 un cavallo o comunque un equide è « cavallo-atleta » quando è « equide registrato », ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE)2015/262 (cosiddetto « regolamento sul passaporto equino »); non è destinato alla produzione alimentare; ed è iscritto al « repertorio cavalli atleti » presso gli organismi sportivi di riferimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardo all'emissione del cosiddetto passaporto dell'equide (documento di identificazione).

L'articolo 23 prevede che il cavallo atleta deve essere sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva da un veterinario abilitato alla professione e che questo deve attuare anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa e dai regolamenti degli organismi sportivi presso cui il cavallo è tesserato.

L'articolo 24 prevede che le manifestazioni aperte al pubblico di sport equestri che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale, al quale è demandata anche la previsione di sanzioni.

A quest'ultimo riguardo sottolinea che lo schema in esame non chiarisce la natura delle sanzioni né la loro entità, rinviando ad un atto amministrativo, mentre in materia di sanzioni vige una riserva di legge: assoluta per quelle penali e relativa per quelle amministrative.

Del Titolo V del provvedimento (articoli 25-42), che riguarda per la grandissima parte il lavoro sportivo, incluso il sostegno delle donne nello sport, rinvia alla relazione della collega Costanzo, relatrice per la XI Commissione.

Si limita ad accennare all'articolo 30, che disciplina la formazione dei giovani atleti al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, oltre ad una preparazione professionale che favorisca il loro ingresso nel

mondo del lavoro al termine della carriera sportiva.

Inoltre, fermi restando i profili di competenza della Commissione Lavoro, per i quali rinvia alla relazione della collega Costanzo, evidenzia l'importanza dell'articolo 31 che stabilisce la graduale abolizione, entro luglio 2022, del vincolo sportivo, inteso come limitazione della libertà contrattuale dell'atleta e ora estesa anche al settore dilettantistico. Riconosce anche un premio di addestramento e formazione tecnica in occasione della sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo da corrispondere all'associazione o società sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. A queste ultime è riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

Per quanto riguarda l'articolo 41, questo istituisce le figure professionali del chinesiologo di base, che opera nell'ambito dello sport non agonistico, e del chinesiologo sportivo, che opera in ambito agonistico, oltre che del manager dello sport. Finalità dell'introduzione di queste figure sono il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie, anche di livello agonistico, e la tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti.

L'articolo 42 stabilisce che i corsi e le attività motorie e sportive svolti, a fronte del pagamento di corrispettivi, all'interno di palestre, di centri e impianti sportivi di ogni tipo devono essere coordinati da un istruttore qualificato o da un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data pubblicità. In particolare, l'istruttore qualificato deve possedere il diploma ISEF o la laurea in scienze motorie. L'istruttore di specifica disciplina, invece, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione di riferimento. In caso di violazione, è prevista l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Sempre l'articolo 42 dispone che nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza di presidi di primo soccorso.

Gli articoli 43, 44 e 45 disciplinano l'organizzazione, i compiti e il reclutamento degli atleti nella Sezione paralimpica da istituire nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria, di quella del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 46 stabilisce che alle spese relative al tesseramento e al reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato – di cui si è detto in riferimento agli articoli 43, 44 e 45 – concorrono gli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio dello Stato, i contributi erogati dalla Sport e salute Spa e gli ulteriori eventuali contributi erogati dal CONI, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Gli articoli 47 e 48 istituiscono, rispettivamente, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa-GSPD e la Sezione Paralimpica nel Gruppo sportivo Fiamme Gialle, nell'ambito delle quali possono essere iscritti atleti con disabilità fisiche e sensoriali di interesse nazionale, segnalati dal CIP.

In base all'articolo 50, l'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie riservate alle categorie protette. Inoltre, l'articolo inserisce gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i suddetti gruppi sportivi nelle categorie di cittadini che nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le pubbliche amministrazioni hanno preferenza a parità di merito e di titoli.

Gli articoli 51, 52 e 53, infine, stabiliscono norme transitorie, definiscono le norme vigenti da abrogare e stabiliscono la data di entrata in vigore del decreto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice per la XI Commissione*, intervenendo da remoto, si sofferma, in particolare, sul Titolo

V, che riguarda il lavoro sportivo. Infatti, al Capo I, l'articolo 25 definisce il lavoratore sportivo, ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali disciplinate dal successivo articolo 29 (comma 1). Ricorda, che la normativa vigente reca la definizione di lavoratore sportivo unicamente con riferimento al settore professionistico. Ove ricorrano i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nelle forme di collaborazioni coordinate e continuative (comma 2), ma può costituire, altresì, oggetto di prestazioni occasionali (comma 4). La norma, inoltre, consente agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dalle organizzazioni dei lavoratori sportivi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di individuare indici ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, in mancanza dei quali essi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport (comma 3). In via residuale, per quanto non disciplinato dal decreto in esame, la norma prevede l'applicazione ai rapporti di lavoro sportivo delle disposizioni legislative sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario (comma 5). Infine, i successivi commi 6, 7 e 8 introducono disposizioni riguardanti, rispettivamente, l'esercizio dell'attività sportiva da parte di dipendenti pubblici, l'attività sportiva di cittadini di Paesi non facenti parte dell'Unione europea, il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi. Ricorda che la disciplina in esame entrerà in vigore dal 1° settembre 2021, come disposto dall'articolo 51, comma 1.

L'articolo 26, che disciplina il rapporto di lavoro subordinato, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico, confermando in gran parte la disciplina

vigente recata, per il settore professionistico, dalla legge n. 91 del 1981, al comma 1, esclude l'applicabilità delle disposizioni dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) in materia di controllo mediante impianti audiovisivi (articolo 4), accertamenti sanitari (articolo 5), mansioni (articolo 13) e tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; della legge n. 604 del 1966 in materia di licenziamenti individuali, tranne che, tra l'altro, per le disposizioni in materia di nullità dei licenziamenti discriminatori e di indennità di anzianità; della legge n. 92 del 2012 in materia di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti (articolo 1, commi da 47 a 69); della legge n. 108 del 1990 in materia riassunzione o di risarcimento del danno (articoli 2 e 4) e di tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali (articolo 5); della legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi (articolo 24); delle disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2015, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il comma 2, con riferimento ai contratti a tempo determinato, come a legislazione vigente previsto per il solo settore professionistico, consente l'apposizione del termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto di lavoro, la successione di contratti a tempo determinato fra i medesimi soggetti, nonché la cessione del contratto prima della scadenza e, contestualmente, esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato recate dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articoli da 19 a 29).

Il comma 3 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di sanzioni disciplinari dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori alle sanzioni irrogate dalle Federazioni sportive nazionali, il comma 4 prevede la possibilità per le Federazioni medesime di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva. Infine, la norma consente di prevedere nel contratto una clausola compromissoria per il deferimento delle controversie ad un

collegio arbitrale (comma 5) ed esclude l'inserimento di clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto (comma 6). Anche le disposizioni dell'articolo 26 entreranno in vigore dal 1° settembre 2021.

L'articolo 27 disciplina, in modo sostanzialmente analogo alla normativa vigente, il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici. In particolare, se il lavoro sportivo costituisce l'attività principale dell'atleta, si configura il rapporto di lavoro subordinato. Invece, si configura un rapporto di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti: svolgimento dell'attività nell'ambito di una o più manifestazioni collegate in un breve periodo di tempo; mancanza dell'obbligo di frequenza di sedute di preparazione o allenamento; durata della prestazione non superiore a otto ore settimanali o a cinque giorni ogni mese o trenta giorni ogni anno. La norma, inoltre, prevede l'obbligo di chiamata diretta e della stipulazione del contratto in forma scritta, da depositare entro sette giorni presso la Federazione sportiva nazionale (tale termine non è previsto dalla normativa vigente), unitamente agli ulteriori contratti eventualmente stipulati che abbiano ad oggetto i diritti di immagine e di pubblicità. Infine, si prevede la sostituzione di diritto delle clausole contenenti deroghe peggiorative e l'inserimento della clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. La disciplina entrerà in vigore dal 1° settembre 2021.

L'articolo 28, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021, dispone che il contratto con il direttore di gara è stipulato dalla Federazione sportiva competente, l'articolo 29 disciplina le prestazioni sportive amatoriali, escludendo la corresponsione della retribuzione e ammettendo, altresì, il riconoscimento di premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese. Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui lo

sportivo è socio o mediante il quale svolge la sua attività. Infine, la norma pone in capo agli enti dilettantistici l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Anche tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021.

L'articolo 30, le cui disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021, disciplina la formazione dei giovani atleti, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le società sportive di stipulare contratti di apprendistato (esclusi quelli a contenuto professionalizzante), che si risolvono automaticamente al termine del periodo fissato. In particolare, la norma esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di licenziamento per giustificato motivo, di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di limite complessivo del numero di apprendisti, previsti dalla normativa vigente in materia di apprendistato. Inoltre, la società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica in favore di altra società o associazione presso la quale l'atleta abbia svolto in precedenza attività dilettantistica, amatoriale o giovanile. La norma, infine, rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport l'individuazione di ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e le linee guida nazionale sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto dei principi dell'Unione europea in materia.

L'articolo 31 dispone l'eliminazione graduale, entro il 1° luglio 2022, del vincolo sportivo, sia nel settore professionistico (già prevista dalla normativa vigente) sia nel settore dilettantistico, e l'obbligo per le società sportive di tutti e due i settori di prevedere, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, un premio di formazione tecnica da suddividere tra le società in cui il giovane atleta ha svolto la sua formazione.

L'articolo 32 reca disposizioni riguardanti i controlli sanitari cui sono sottoposti i lavoratori sportivi, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2021. La norma ha contenuto analogo alla normativa vigente che, tuttavia, riguarda i soli lavoratori sportivi professionisti.

In materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, l'articolo 33 prevede, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili, nonché della disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. La norma prevede, inoltre, l'applicazione ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, delle medesime misure in materia di assicurazione economica di malattia e di maternità previste in favore dei lavoratori iscritti all'AGO; l'applicazione delle tutele relative all'assegno per il nucleo familiare; l'applicazione delle tutele previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Infine, si prevede il rinvio a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport per la disciplina specifica a tutela della salute e della sicurezza dei minori.

Sulla base dell'articolo 34, le cui disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021, i lavoratori subordinati sportivi sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni, anche in presenza di previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto la individuazione delle retribuzione e dei riferimenti tariffari ai fini della determinazione dei premi assicurativi nonché della decorrenza dell'obbligo. La retribuzione così individuata è valida anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. L'obbligo assicurativo è esteso anche ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e agli sportivi dilettanti, pur con

le necessarie differenze riguardo alle disposizioni applicabili.

L'articolo 35 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall'INPS, a prescindere se siano professionisti o dilettanti. Il Fondo assume la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi e agli iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo n. 166 del 1997, recante disposizioni in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals). Ricorrendo i presupposti, i lavoratori autonomi, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nel settore professionistico sono iscritti al medesimo Fondo, mentre quelli che operano nel settore dilettantistico hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS. La misura delle aliquote contributive varia a seconda se gli atleti siano o meno iscritti ad altre gestioni previdenziali. Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, a secondo della tipologia del rapporto di lavoro, e coloro che sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo possono optare per il mantenimento del regime previdenziale in godimento. La norma, inoltre, conferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio « Giulio Onesti » e prevede la possibilità di istituire forme pensionistiche complementari sulla base degli accordi collettivi.

L'articolo 36 disciplina, con decorrenza dal 1° settembre 2021, il trattamento tributario degli emolumenti percepiti dai la-

voratori sportivi. Come si legge nella relazione illustrativa, l'articolo in esame riproduce la normativa già in vigore, salvo che per quanto riguarda il comma 7, che dispone l'applicazione della soglia di esenzione (la cosiddetta *no tax area*) anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, qualunque sia la tipologia del rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali. La norma, infine, reca disposizioni riguardanti i lavoratori sportivi rimpatriati.

L'articolo 37 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'applicazione alle attività di carattere amministrativo-gestionale a favore degli enti e delle società sportive dilettantistiche delle disposizioni relative alle collaborazioni di carattere coordinato e continuativo. La norma, pertanto, prevede il diritto dei collaboratori all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.

L'articolo 38 rinvia alle Federazioni sportive nazionali la competenza alla distinzione tra le discipline professionistiche e quelle dilettantistiche, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI.

Il Capo II reca disposizioni finalizzate al sostegno delle donne nello sport. In particolare, l'articolo 39 prevede l'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili e disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle Federazioni sportive nazionali. L'articolo 40, infine, attribuisce al CONI il compito di promuovere la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, emanando uno specifico regolamento.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti i temi della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture autostradali liguri, dell'Ing. Enrico Valeri, Direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia Spa, dell'Ing. Placido Migliorino, dirigente responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali – autostrade del Centro Italia e della regione Liguria e Piemonte – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del dottor Paolo Cesare Odone, presidente di Confcommercio Genova e membro del Comitato salviamo Genova e la Liguria ..... 24

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'Ing. Massimo Simonini, Amministratore Delegato di Anas Spa, sulle iniziative concernenti il tratto stradale del colle di Tenda, alla luce dei gravi danni subiti dall'infrastruttura a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi ..... 24

AVVERTENZA ..... 24

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti i temi della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture autostradali liguri, dell'Ing. Enrico Valeri, Direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia Spa, dell'Ing. Placido Migliorino, dirigente responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali – autostrade del Centro Italia e della regione Liguria e Piemonte – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del dottor Paolo Cesare Odone, presidente di Confcommercio Genova e membro del Comitato salviamo Genova e la Liguria.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15.35 alle 17.40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, dell'Ing. Massimo Simonini, Amministratore Delegato di Anas Spa, sulle iniziative concernenti il tratto stradale del colle di Tenda, alla luce dei gravi danni subiti dall'infrastruttura a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.45 alle 18.35.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

*7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio.*



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione nazionale Camere civili (UNCC), di Vincenzo La Licata, vicepresidente dell'Associazione italiana praticanti avvocati (AIPAVV), e di Francesco Caringella, magistrato ..... 25

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatria presso l'Istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia, di Achille Saletti, rappresentante dell'Associazione Saman-Anteo, di Alfredo Mantovano, magistrato della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, e di rappresentanti della Fondazione Exodus ..... 25

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione nazionale Camere civili (UNCC), di Vincenzo La Licata, vicepresidente dell'Associazione italiana praticanti avvocati (AIPAVV), e di Francesco Caringella, magistrato.**

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 11.35 e dalle 11.50 alle 13.15.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatria presso l'Istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia, di Achille Saletti, rappresentante dell'Associazione Saman-Anteo, di Alfredo Mantovano, magistrato della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, e di rappresentanti della Fondazione Exodus.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15 alle 16.35.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, sulle priorità della presidenza italiana del G20 ..... 26

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 26

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 28

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 31

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

**Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, sulle priorità della presidenza italiana del G20.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della*

*cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.**

**C. 2786 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, segnala che l'Accordo del 9 giugno scorso sulla delimitazione delle zone marittime tra l'Italia e la

Repubblica ellenica si ricollega ad un'intesa bilaterale, ancora vigente, in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi risalente al 1977, reso esecutivo dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio.

Ricorda che nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva sulla colonna d'acqua nel Mare Ionio.

Sottolinea che il contenuto globale del presente Accordo chiude pertanto ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia. Esso potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.

L'Accordo, definito storico dai mezzi d'informazione greci, consiste in realtà di tre separati documenti: il Trattato di delimitazione vero e proprio – l'unico disponibile pubblicamente –, l'Accordo sulla pesca e una Comunicazione congiunta alla Commissione europea sempre in materia di pesca.

Rileva che la sottoscrizione contestuale dei tre testi, in una logica di pacchetto, ha consentito di concludere un negoziato pluriennale tutelando i diritti storici della marineria italiana nelle acque greche.

Osserva che il Trattato di delimitazione tra Grecia e Italia estende alle acque sovrastanti il confine già concordato dai due Stati per la delimitazione della piattaforma continentale nel 1977: in particolare, l'Accordo del 9 giugno 2020 prevede che tale confine sarà utilizzato per delimitare « i diritti sovrani e la giurisdizione » esercitabili da ciascuno Stato (articolo 1, paragrafo 1).

Vi è una clausola che anticipa la possibilità di continuare la linea di confine verso nord e verso sud, quando saranno delimitati i confini con gli altri Stati vicini (articolo 1, paragrafo 3).

Il Trattato, inoltre, prevede l'obbligo di notifica all'altro Stato dell'estensione delle proprie zone marine fino al confine con-

cordato (articolo 2). Esso fa salvi i diritti di pesca in conformità alla normativa dell'Unione europea, nonché i diritti degli Stati terzi ai sensi dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare-UNCLOS (articolo 3).

Sottolinea che una clausola di soluzione delle controversie, che attribuisce giurisdizione al Tribunale internazionale del diritto del mare, in assenza di accordo diverso tra le parti (articolo 4), completa questo Trattato.

Evidenzia che la soluzione adottata in merito al confine marino tra i due Stati – vale a dire l'estensione del confine già concordato per la piattaforma continentale alla delimitazione della colonna d'acqua sovrastante – è in linea con la preponderante prassi internazionale.

L'aspetto che probabilmente presenta maggiore interesse nell'Accordo è il fatto che nessuno dei due Stati ha ancora proclamato una zona economica esclusiva.

Rileva, infatti, che, a differenza della piattaforma continentale, che esiste *ipso iure e ab initio*, senza la necessità di alcun atto formale (cfr. articolo 77 UNCLOS), la zona economica esclusiva deve essere proclamata dallo Stato che intende crearla: com'è noto della questione la III Commissione si è recentemente occupata approvando una proposta di legge a sua prima firma, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Segnala che entrambi gli Stati hanno quindi delimitato una zona futura. Pur essendo insolito, tale modo di procedere non costituisce assoluta novità in ambito internazionale, essendoci stati altri casi in passato. Esso è da ritenersi legittimo nella misura in cui il confine delimita aree marine che ricadrebbero sotto la giurisdizione dei due Stati, se questi estendessero la propria giurisdizione oltre il mare territoriale.

Osserva che questo è indubbiamente il caso della zona del Mare Ionio interessata dal Trattato. Anzi, dal punto di vista della prevenzione delle controversie, appare preferibile concordare il confine con i propri vicini preliminarmente alla dichiarazione della zona economica esclusiva, al fine di

evitare possibili contestazioni dopo la sua creazione e situazioni di incertezza, per gli Stati costieri e gli Stati terzi, circa la titolarità di diritti in determinate acque.

Sottolinea che tale prassi non sembra inoltre contraria al regime giuridico dell'alto mare poiché riguarda zone di mare che potrebbero essere sottoposte in qualsiasi momento alla giurisdizione degli Stati costieri. Dato che il confine, pur essendo deciso adesso, sarà operativo solo nel momento in cui uno o entrambi gli Stati creeranno una zona economica esclusiva o zona simile, esso non influisce in alcun modo sui diritti degli Stati terzi in quelle che sono (ancora) porzioni di alto mare.

Evidenzia che l'Accordo del 9 giugno 2020 per la delimitazione della piattaforma tra Italia e Grecia nel Mare Ionio costituisce un successo nei recenti sforzi dell'Italia per delimitare la propria – futura – Zona economica esclusiva ed è stato interpretato da alcuni commentatori come una risposta indiretta al recente *Memorandum of Understanding* del 27 novembre 2019 tra Turchia e Libia per la delimitazione di un ipotetico confine marino tra Libia e Turchia nella zona del Mediterraneo Orientale.

In conclusione, rileva che l'Accordo costituisce sicuramente un importante passo in avanti per l'Italia nella definizione di tutti i suoi confini marini: il suo valore, anche nei confronti di futuri negoziati sullo stesso tema in particolare con altri Stati dell'Unione europea, risiede soprattutto nella considerazione che dedica, in una prospettiva di insieme, agli interessi economici del settore della pesca e in prospettiva agli altri interessi nazionali nelle zone delimitate dall'Accordo.

L'Accordo, come sottolineato già dalla pubblicistica specializzata, appare un modello virtuoso di regolamentazione pattizia volto a comporre in anticipo ogni questione controversa: tra l'altro, una specifica dichiarazione congiunta è dedicata all'impegno congiunto nella politica comune europea della pesca e nello sfruttamento delle risorse energetiche in aree *offshore* di reciproco interesse, prospicienti il Salento.

Sotto il profilo più prettamente politico, rileva che l'adozione definitiva del progetto

di legge sulla Zona economica esclusiva, già approvato dalla Camera, unitamente all'approvazione di questo provvedimento consentirà al nostro Paese di avvalersi dei più idonei strumenti giuridici internazionali per adottare una postura assertiva e coerente in relazione al dossier ZEE nel bacino del Mediterraneo, sia istituendole nel proprio ordinamento sia validando per la colonna d'acqua i confini della piattaforma continentale già stabiliti con Spagna, Tunisia, Albania e Croazia, definendo altresì le questioni di pesca pendenti con Tunisi (per la spartizione della zona riservata di pesca) e con Zagabria (per l'accesso alle acque territoriali dell'Isola di Pelagosa).

Conclusivamente, segnala che, in tale prospettiva, il nostro Paese potrebbe anche svolgere un ruolo di mediazione lanciando una conferenza o un *forum* dedicato ad una soluzione negoziale delle questioni controverse delle ZEE nel Mediterraneo.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvio quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricorda che la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello

Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198.

Segnala che l'Accordo risulta privo di una clausola sulla giurisdizione relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione.

Poiché le Autorità qatariote stanno avviando diverse iniziative nel campo del *procurement*, della formazione e dell'addestramento, con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar, si è ritenuta opportuna la firma di uno scambio di Note verbali emendativo contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione.

In particolare, rileva che il nuovo articolo 6a, introdotto nell'Accordo, riconosce la giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Tuttavia, lo Stato di origine conserva la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

Si prevede altresì che, in caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità all'ordinamento di quest'ultima e nei limiti da esso previsti, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel territorio della Parte richiedente, a scontare la pena nel territorio della Parte inviante.

Sottolinea che, inoltre, si è colta l'occasione per adeguare le previsioni relative alla reciproca protezione delle informazioni classificate, scambiate ai sensi dell'Accordo del 2010, al regime previsto e concordato con la competente Autorità nazionale per la sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, evidenzia che con un emendamento all'articolo 11.3, viene introdotto un sistema automatico di rinnovo quinquennale dell'Accordo.

Conclusivamente, confida in una rapida approvazione del provvedimento, che concorrerà a perfezionare le relazioni bilaterali, che stanno registrando una fase di significativa intensificazione. Lo sviluppo d'iniziative di collaborazione in svariati settori viene accompagnato dalla frequenza di scambi di visite a vario livello, anche nel settore della sicurezza e della difesa: un dialogo così strutturato trova fondamento nel riconoscimento, da parte del nostro Paese, del grande peso economico e diplomatico che il Qatar riveste a livello regionale, che – malgrado l'isolamento imposto a Doha dall'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto a partire dal giugno 2017 – si riflette in una politica estera autonoma ispirata a prudenza e moderazione.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.**

**C. 2746 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, ricorda che l'Accordo in esame ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della coopera-

zione bilaterale tra l'Italia ed il Sudafrica nel settore della difesa, già regolamentata dall'Accordo nel campo della difesa, sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009, ormai non più vigente dal 15 febbraio 2014.

La negoziazione di un nuovo Accordo si è resa necessaria, in particolare, al fine di ampliare la cooperazione militare con il Sudafrica nell'ambito del *procurement* e delle attività internazionali di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, come espressamente previsto dall'articolo 3, lettera (h), dello stesso Accordo.

In particolare, segnala che la sottoscrizione di simili atti bilaterali è finalizzata a realizzare un'azione stabilizzatrice in una particolare area o regione di valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali ed europei, nonché gli impegni già assunti e da assumere in ambito internazionale. Non va inoltre sottovalutato che accordi di questo tipo inducono effetti positivi nel settore produttivo e commerciale dei due Paesi, sul piano delle forniture nei settori dell'equipaggiamento e della logistica.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, osserva che essa è composta da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione delle due Parti alla Carta delle Nazioni Unite, e da tredici articoli.

Particolare rilievo assumono gli articoli 3 e 4 che disciplinano, rispettivamente, gli ambiti e le modalità della cooperazione bilaterale tra i due Paesi.

Sottolinea che la collaborazione verterà su numerosi settori afferenti alla politica di sicurezza e difesa, tra i quali il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, la partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, lo scambio d'informazioni legate alla difesa, la formazione e l'addestramento in campo militare, il contrasto della pirateria marittima e altre attività di sicurezza marittima.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dello stesso Accordo.

Altrettanto rilievo assume l'articolo 8, riguardante la cooperazione nel settore dei materiali della difesa che, nell'elencare le categorie di materiali oggetto dell'intesa, precisa che i Governi dei due Stati s'impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente e che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Evidenzia che, in base a tali previsioni e ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla normativa di settore.

Rileva che con oltre 65 mila effettivi, le forze armate sudafricane sono tra le più moderne e meglio organizzate di tutta l'Africa ed il Paese ed è fortemente attivo nella gestione di diverse crisi politiche scoppiate nell'Africa australe e nella missione di *peace-keeping* delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo.

Sottolinea, infine, che l'Accordo in esame è pienamente funzionale all'esigenza italiana d'intensificare le relazioni bilaterali con il Sudafrica, che ha assunto il ruolo di *leader* diplomatico del continente, asseverato dalla presidenza di turno nel 2020 dell'Unione africana, e costituisce un interlocutore importante per il nostro Paese, non solo relativamente ai temi africani di nostro interesse ma anche ai grandi temi della politica internazionale, tra cui migrazioni e lotta al terrorismo.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è

concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 32

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 45

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 46

#### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 59

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

**C. 2790-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre scorso.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i lavori riprenderanno dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 69.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento 69.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI) nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Maschio 69.03, sottolinea l'importanza dell'estensione degli indennizzi previsti dalla normativa vigente per le vittime del terrorismo alle vittime del



dovere colpite dal Covid-19, con particolare riguardo al personale del settore sanitario e delle forze dell'ordine, sia con riferimento alle persone che hanno contratto il virus e sia ai famigliari di coloro che sono deceduti. Ritiene che sia un dovere del Governo e della Commissione prendere in esame tale proposta emendativa della quale chiede l'accantonamento.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea la necessità di una particolare attenzione a questo tema da parte della maggioranza, per coerenza con i tributi e gli attestati di stima espressi dal Parlamento nei mesi scorsi nei confronti del personale sanitario e delle forze dell'ordine. Ritiene opportuno pertanto richiamare la maggioranza alla necessità di dare concretezza al riconoscimento morale tributato dal Parlamento al personale esposto in prima linea al contagio. Chiede pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maschio 69.03.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ritenendolo meritevole di approfondimento, concorda sull'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maschio 69.03.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Maschio 69.03 si intende accantonato. Avverte, quindi, che l'emendamento Gadda 70.5, gli identici articoli aggiuntivi Pellicani 70.02 e Braga 70.05 nonché l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 70.022 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 70.012 e l'emendamento Murelli 71.5.

Fabio MELILLI, *presidente* avverte che gli articoli aggiuntivi Stumpo 71.058, Di Lauro 72.021, Sportiello 74.013, gli identici emendamenti De Filippo 75.4, Menga 75.16 e Stumpo 75.20, l'emendamento Loreface 75.14, gli identici articoli aggiuntivi Ianaro 75.011 e Carnevali 75.021 nonché l'articolo

aggiuntivo Roberto Rossini 83.07 sono stati ritirati dai presentatori.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Fassina, passando all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 72 a 85, esprime parere contrario sull'emendamento Garavaglia 72.25, sugli identici articoli aggiuntivi Bologna 75.022 e Gemmato 75.023, sugli emendamenti Calabria 76.21, Costa 76.4 e Sisto 77.29, sugli articoli aggiuntivi Rospì 77.02, Claudio Borghi 79.02, Gemmato 80.09 e 80.08, sugli identici articoli aggiuntivi Boldi 81.015 e Siani 81.041, sull'emendamento Paolo Russo 84.9, sugli identici emendamenti Lollobrigida 85.2, Biancofiore 85.6 e Novelli 85.9, sull'emendamento Biancofiore 85.7. Propone invece l'accantonamento degli emendamenti Carnevali 72.4, Comaroli 72.6 e 72.8, Trizzino 72.23, degli articoli aggiuntivi Massimo Enrico Baroni 72.022, Pastorino 72.023, Trizzino 72.044, degli emendamenti Baldino 73.12 e D'Arrando 74.17, dell'articolo aggiuntivo Misiti 74.015, dell'emendamento Novelli 75.19, dell'articolo aggiuntivo Amitrano 75.04, degli identici articoli aggiuntivi Plangger 75.03 e Vanessa Cattoi 75.06, dell'articolo aggiuntivo Mandelli 75.020, degli identici emendamenti 76.1 della XII Commissione, Carnevali 76.5, Bagnasco 76.22, Stumpo 76.19 e Lapia 76.14, degli identici emendamenti 76.2 della XII Commissione, Siani 76.6 e Bagnasco 76.23, degli identici emendamenti 77.4 della XII Commissione e Pini 77.9, degli identici emendamenti Schirò 77.12 e Sacconi Jotti 77.32, degli identici emendamenti Siani 77.10 e De Filippo 77.6, degli emendamenti Aprile 77.1, Calabria 77.28, degli articoli aggiuntivi Pastorino 77.019, Paolo Russo 77.022 e Lupi 77.029, degli emendamenti Garavaglia 79.8, Provenza 79.20, Comaroli 79.24, Grimaldi 79.14, degli identici emendamenti Frassinetti 79.9 e Lupi 79.2, degli articoli aggiuntivi Mandelli 79.011, Gemmato 80.028, Mammì 80.019, Bagnasco 80.025, Magi 80.01 e Rosato 80.07, degli emendamenti Stumpo 81.21, Garavaglia 81.15 e Lorenzin 81.2, degli identici emendamenti Bologna 81.4, D'Ettore 81.24 e Garavaglia 81.9, degli identici articoli aggiuntivi Siani 81.04, Gemmato

81.013, Boldi 81.014, Trizzino 81.029 e Paolo Russo 81.030, dell'articolo aggiuntivo Elvira Savino 81.039, degli identici articoli aggiuntivi Sportiello 81.026 e De Filippo 81.03, degli articoli aggiuntivi Prestipino 81.01, Misiti 81.028, Mandelli 81.037 e Rostan 81.08, degli identici articoli aggiuntivi Zennaro 81.02 e Pini 81.07, dell'emendamento Pastorino 82.2, degli identici articoli aggiuntivi Del Barba 82.01 e Paolo Russo 82.02, degli emendamenti Provenza 84.7 e Garavaglia 84.3, degli identici articoli aggiuntivi Muroli 84.011 e Gallo 84.014, degli identici articoli aggiuntivi Carnevali 84.07 e Comaroli 84.09, degli articoli aggiuntivi De Filippo 84.03, Sportiello 84.012, Prestigiacomo 85.08, Nobili 85.039 e Sportiello 85.020, 85.022 e 85.021.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con i pareri dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Carnevali 72.4, Comaroli 72.6 e 72.8, Trizzino 72.23, gli articoli aggiuntivi Massimo Enrico Baroni 72.022, Pastorino 72.023, Trizzino 72.044, gli emendamenti Baldino 73.12, D'Arrando 74.17, l'articolo aggiuntivo Misiti 74.015, l'emendamento Novelli 75.19, l'articolo aggiuntivo Amitrano 75.04, gli identici articoli aggiuntivi Plangger 75.03 e Vanessa Cattoi 75.06, l'articolo aggiuntivo Mandelli 75.020, gli identici emendamenti 76.1 della XII Commissione, Carnevali 76.5, Bagnasco 76.22, Stumpo 76.19 e Lapia 76.14, gli identici emendamenti 76.2 della XII Commissione, Siani 76.6 e Bagnasco 76.23, gli identici emendamenti 77.4 della XII Commissione e Pini 77.9, gli identici emendamenti Schirò 77.12 e Saccani Jotti 77.32, gli identici emendamenti Siani 77.10 e De Filippo 77.6, gli emendamenti Aprile 77.1, Calabria 77.28, gli articoli aggiuntivi Pastorino 77.019, Paolo Russo 77.022 e Lupi 77.029, gli emendamenti Garavaglia 79.8, Provenza 79.20, Comaroli 79.24, Grimaldi 79.14, gli identici emendamenti Frassinetti 79.9 e Lupi 79.2, gli articoli aggiuntivi Mandelli 79.011, Gemmato 80.028, Mammì 80.019, Bagnasco 80.025, Magi 80.01 e Rosato 80.07, gli emendamenti Stumpo 81.21,

Garavaglia 81.15 e Lorenzin 81.2, gli identici emendamenti Bologna 81.4, D'Ettore 81.24 e Garavaglia 81.9, gli identici articoli aggiuntivi Siani 81.04, Gemmato 81.013, Boldi 81.014, Trizzino 81.029 e Paolo Russo 81.030, l'articolo aggiuntivo Elvira Savino 81.039, gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 81.026 e De Filippo 81.03, gli articoli aggiuntivi Prestipino 81.01, Misiti 81.028, Mandelli 81.037 e Rostan 81.08, gli identici articoli aggiuntivi Zennaro 81.02 e Pini 81.07, dell'emendamento Pastorino 82.2, gli identici articoli aggiuntivi Del Barba 82.01 e Paolo Russo 82.02, gli emendamenti Provenza 84.7 e Garavaglia 84.3, gli identici articoli aggiuntivi Muroli 84.011 e Gallo 84.014, gli identici articoli aggiuntivi Carnevali 84.07 e Comaroli 84.09, gli articoli aggiuntivi De Filippo 84.03, Sportiello 84.012, Prestigiacomo 85.08, Nobili 85.039 e Sportiello 85.020, 85.022 e 85.021.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda alla presidenza quando sia più utile intervenire per segnalare l'espressione di pareri discordanti da parte dei relatori e del Governo su emendamenti sostanzialmente analoghi.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, invita i colleghi a effettuare tali segnalazioni nel momento in cui la Commissione esamina lo specifico emendamento in questione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Garavaglia 72.25, di cui è cofirmataria, sottolinea che tale proposta emendativa è volta a sopprimere la previsione della riduzione del Fondo sanitario nazionale di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023, tema sul quale verte anche l'emendamento 72.6 a sua prima firma. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, concordando i relatori e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Garavaglia 72.25.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bologna 75.022 e Gemmato 75.023.

Paolo RUSSO (FI) illustra l'emendamento Calabria 76.21, di cui è cofirmatario, che mira al superamento del cosiddetto imbuto formativo che limita l'accesso ai laureati in medicina alle scuole di specializzazione. Sottolinea che si tratta di un aspetto strategico per il funzionamento del servizio sanitario, soprattutto nella gestione dell'attuale situazione pandemica che ha evidenziato la necessità di assumere personale specializzato da impiegare negli ospedali e nella medicina di base, sollecita i relatori e il Governo a rivedere il parere espresso su tale emendamento, chiedendone l'accantonamento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), condividendo l'osservazione svolta dall'onorevole Paolo Russo, si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Calabria 76.21, che, a suo avviso, offre un'occasione importante di riflessione sul tema dell'ampliamento del numero dei medici specializzati da impiegare nei reparti degli ospedali e per superare le maglie dell'imbuto formativo che ha creato serie difficoltà al sistema sanitario.

Andrea MANDELLI (FI) osserva che la questione dell'ampliamento della possibilità di conseguire titoli di specializzazione che l'emendamento Calabria 76.21 affronta in relazione al personale medico, si pone in termini più generali per le numerose professionalità, quali biologi e farmacisti, che per inserirsi nel sistema sanitario devono conseguire un titolo di specializzazione. Evidenzia quindi che il tema deve essere affrontato in via strutturale, soprattutto nella drammatica situazione generata dalla pandemia.

Elena CARNEVALI (PD) osserva che la questione dell'ampliamento delle borse di specialità, oggetto dell'emendamento Calabria 76.21, è affrontata anche dagli identici emendamenti 76.1 della XII Commissione e Bagnasco 76.22, presentato dal gruppo Forza Italia, che sono stati accantonati. Invita quindi i colleghi a considerare che con l'ampliamento delle borse di specialità proposto dalla XII Commissione si raggiunge

un numero considerevole di unità di medici specialisti, superiore alle stesse previsioni effettuate concordemente dalle forze di maggioranza e di opposizione.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) evidenzia la necessità di ampliare i servizi offerti dalla medicina del territorio, che rappresenta il primo fronte dal quale combattere l'emergenza pandemica, concorda con quanto osservato dalla collega Carnevali. Suggerisce ai relatori e al Governo di accantonare l'emendamento in esame ai fini di una riconsiderazione complessiva di tutte le proposte emendative sul tema in discussione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), osservato che in relazione alle proposte emendative riferite al tema della sanità, l'unica misura finora approvata attiene all'istituzione dell'albo dei medici di Bolzano – a suo avviso, peraltro, non condivisibile – richiama i colleghi all'impegno assunto dai gruppi a individuare misure condivise almeno sulle questioni che attengono ai grandi temi. Si associa quindi alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Calabria 76.21 auspicando l'individuazione di una soluzione condivisa su una materia così importante come quella sanitaria.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, anche a nome della relatrice Faro, accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento Calabria 76.21.

Sul piano delle considerazioni generali, osserva che la V Commissione non è competente a svolgere discussioni di merito che attengono alle strategie di politica sanitaria, le quali sono invece di competenza della XII Commissione che sul tema in discussione ha approvato l'emendamento 76.1 del quale, in quanto frutto di un'elaborazione condivisa dai gruppi, è stato disposto l'accantonamento. Osserva, tuttavia, come di fatto l'esame del disegno di legge di bilancio sia diventata la sede in cui la V Commissione è chiamata a dirimere questioni rilevanti di competenza di altre Commissioni.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), pur condividendo l'osservazione svolta dal relatore Fassina, evidenzia tuttavia che l'esame del disegno di legge di bilancio è l'occasione per trovare la sintesi, nell'interlocuzione tra Parlamento e Governo, delle strategie politiche nei diversi settori, nonché per stanziare le risorse necessarie alla loro attuazione.

Osservato che uno dei capisaldi della manovra di bilancio in esame riguarda proprio il settore sanitario, evidenzia che, a differenza delle proposte emendative presentate dalla maggioranza che denotano una discordanza di opinioni sulle modalità di utilizzo delle risorse, gli emendamenti delle opposizioni sono volti a superare gli elementi di debolezza del sistema sanitario evidenziati dalla pandemia. Sollecita quindi i colleghi della Commissione bilancio a contribuire a trovare una posizione di sintesi in particolare sugli emendamenti riferiti a tale materia.

Paolo RUSSO (FI) ritiene naturale che, nell'esaminare il disegno di legge di bilancio, la V Commissione celebri la sintesi delle diverse sensibilità politiche sulle diverse questioni che pure attengono alle competenze di merito di altre Commissioni, nell'ottica di individuare un disegno strategico complessivo della manovra.

Considerato che l'emendamento 76.1 della XII Commissione è stato accantonato, invita i relatori e il Governo ad accantonare anche tutte le proposte emendative che insistono sul medesimo argomento al fine della presentazione di proposta di riformulazione che, a suo avviso, dovrebbe rappresentare la sintesi delle diverse posizioni espresse sul tema dai gruppi.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ferma restando la competenza di merito della XII Commissione, evidenzia che le questioni di bilancio si legano in maniera inscindibile alle scelte di merito in campo sanitario. Ricorda infatti che la verifica dei sistemi sanitari regionali avviene sulla base del rispetto dei LEA e dell'equilibrio di bilancio verificato dal MEF. Sottolinea che le attuali difficoltà del sistema sanitario de-

rivano dall'introduzione del tetto alle assunzioni di personale disposto durante il Governo Monti e dalla riduzione di ben 8 miliardi di euro del Fondo per il servizio sanitario nazionale disposto dalle successive leggi di bilancio dei Governi Letta, Renzi e Gentiloni, decisioni che, in entrambi i casi, non passarono attraverso la Commissione di merito. Sottolinea inoltre come sia contraddittorio, da un lato, esprimere un parere contrario sull'emendamento volto a sopprimere la previsione del taglio di 300 milioni del Fondo sanitario nazionale a decorrere dal 2023 e, dall'altro, aver preannunciato la presentazione di un emendamento in materia di assunzione di medici.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, concordando i relatori e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Calabria 76.21.

Enrico COSTA (Misto-A-+E-RI), con riferimento al proprio emendamento 76.4, ricorda che lo stesso mira a sanare una disparità tra specializzazioni mediche e non mediche dell'area sanitaria (biotecnologi e farmacisti). Rileva come la proposta emendativa, in particolare, riconosca un trattamento economico, una borsa di studio, anche alle specializzazioni non mediche. Si chiede per quale ragione il parere sia contrario e se questo non dipenda da una minore « dignità » delle componenti politiche del gruppo Misto.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento Costa 76.4 per omogeneità di materia rispetto ad altri emendamenti già accantonati.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Costa 76.4 si intende accantonato.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emenda-

mento Sisto 77.29, sottolinea la necessità di fare una riflessione più approfondita sulla gestione dei tagli nel settore della sanità.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento Sisto 77.29.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Sisto 77.29 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rospi 77.02.

Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 79.02, chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 79.02.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore e ricorda che il parere è contrario per una questione di copertura finanziaria.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) non ritiene che il problema sia legato alla copertura finanziaria e si chiede se non sia il caso di interpellare il Ministero della salute.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-IE) si chiede se non sia necessaria una riflessione più generale sul regionalismo sanitario e sulle ulteriori richieste che il regionalismo differenziato ha avanzato. Sottolinea che proprio da una situazione del regionalismo sanitario « a macchia di leopardo » sia derivata la totale inconsistenza della risposta di fronte all'emergenza sanitaria.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 79.02.

Andrea MANDELLI (FI) ricorda che l'articolo aggiuntivo Gemmato 80.09 è di contenuto analogo all'emendamento Novelli 75.19, del quale è cofirmatario.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che con l'articolo aggiuntivo Gemmato 80.09 è istituito un apposito fondo presso il Ministero della salute con una dotazione annua di 50 milioni di euro per 3 anni per incentivare le farmacie rurali, sottolinea l'importanza di sostenere tali strutture in ragione della vicinanza e del presidio medico che esse rappresentano.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 80.09.

Paolo TRANCASSINI (FDI) fa presente che l'articolo aggiuntivo Gemmato 80.08 incrementa la dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. Si tratta, a suo giudizio, di un tema attuale, soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gemmato 80.08.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gemmato 80.08. Ricorda, quindi, che l'articolo aggiuntivo Siani 81.041 è stato ritirato e pone in votazione l'identico articolo aggiuntivo Boldi 81.015.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boldi 81.015.

Paolo RUSSO (FI) interviene sul suo emendamento 84.9, ricordando che esso è di analogo contenuto rispetto all'articolo aggiuntivo De Filippo 84.03.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Russo 84.9.

Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sugli identici emendamenti Lollobrigida 85.2, Biancofiore 85.6 e Novelli 85.9, ricordando che si tratta di emendamenti soppressivi dell'articolo 85, che prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e autorizza a tal fine l'istituzione di una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. Evidenzia almeno tre profili di criticità: in primo luogo non si tratta di una parificazione quanto piuttosto di una sostituzione, cosa che per statuto non è possibile fare; in secondo luogo, si determina una frattura attraverso la creazione di albi speciali in futuro riproponibili per altre professioni come avvocati o ingegneri; infine, adombra il sospetto che dietro questa richiesta vi sia la sanità privata monolingue che si sostituirebbe al servizio sanitario nazionale, rivolgendosi ad una sola parte della popolazione (quella tedesca).

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Lollobrigida 85.2, Biancofiore 85.6 e Novelli 85.9.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento.

Ylenja LUCASELLI (FDI) si esprime a favore degli identici emendamenti Lollobrigida 85.2, Biancofiore 85.6 e Novelli 85.9, soppressivi dell'articolo 85 della legge di bilancio. Ritiene sia necessario garantire l'utilizzazione di entrambe le lingue, quindi esprime parere contrario all'istituzione di un albo speciale che ricomprenda la categoria dei medici che parlano la lingua tedesca. Sottolinea, al riguardo, che l'articolo 85 si pone in contraddizione con quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ritiene che l'articolo 85 della legge di bilancio

abbia portata costituzionale, di conseguenza propone l'accantonamento degli emendamenti in discussione, al fine di consentire ulteriori riflessioni sul tema.

Giorgio TRIZZINO (M5S), aderisce alla proposta del relatore Fassina di accantonare le proposte emendative, ritenendo utile e necessario un ulteriore approfondimento, non riuscendo a comprendere le motivazioni che hanno portato la maggioranza a pensare di introdurre un albo apposito per la categoria dei medici appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano che siano a conoscenza della sola lingua tedesca.

Paolo RUSSO (FI) esprime pieno accordo con la proposta di accantonamento delle proposte emendative in discussione formulata dai relatori.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-IE), ritenendo utile una riflessione ulteriore sul funzionamento del regime sanitario nel nostro Paese e in considerazione del fatto che il nostro ordinamento contempla materie che non possono subire modifiche, si dichiara d'accordo con la proposta del relatore Fassina di accantonare il tema in esame per permetterne un ulteriore approfondimento.

Fabio RAMPELLI (FDI), nel congratularsi con il relatore Fassina per la sua abilità nel cercare di moderare la discussione relativa all'articolo 85 della legge di bilancio, ritiene comunque imprescindibile non accantonare le proposte emendative allo stesso riferite. Ipotizza che la presentazione dell'articolo 85 da parte del Governo possa essere stata una manovra dell'Esecutivo per garantirsi il voto favorevole delle minoranze linguistiche in Senato, ramo del Parlamento in cui tradizionalmente si registra un maggiore equilibrio tra le forze in campo. Nel caso di specie, sottolinea che una minoranza linguistica esista, ma che si tratti della popolazione italiana residente nel territorio dell'Alto Adige.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che la tutela del bilinguismo sia immodifi-

cabile, così come stabilito dall'accordo De Gasperi-Gruber che definì la questione della tutela della minoranza linguistica tedesca nel Trentino – Alto Adige.

Vanessa CATTOI (LEGA) concorda con l'onorevole Garavaglia e sottolinea, una volta di più, che sull'ordinamento della sanità delle Province autonome di Trento e Bolzano lo Stato non può intervenire.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, proponendo anche l'accantonamento dell'emendamento Biancofiore 85.7, che affronta un tema rilevante, fa presente di essere in sintonia con l'intervento svolto dal collega Rampelli. Tiene comunque a precisare che l'accantonamento non rappresenta una forma di archiviazione dei problemi posti nel corso della discussione, rilevando tuttavia come di fronte ad un articolo previsto nel testo iniziale del provvedimento dal Governo i relatori e la maggioranza non possano agire con totale disinvoltura. Pertanto, nel precisare, anche a nome della relatrice Faro, di essersi riservati ulteriori interlocuzioni con il Governo, ribadisce la proposta di accantonare anche l'emendamento Biancofiore 85.7.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Lollobrigida 85.2, Biancofiore 85.6 e Novelli 85.9 si intendono accantonati. Accogliendo la richiesta dei relatori e con il consenso del Governo, dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento Biancofiore 85.7 nonché degli articoli aggiuntivi Prestigiaco 85.08, Nobili 85.039, Sportiello 85.020, 85.022 e 85.021. Avverte, quindi, che l'articolo aggiuntivo Perconti 100.054 è stato ritirato dai suoi presentatori. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 86 a 105.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del collega Fassina, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 86, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Lattanzio 86.5 e Carbonaro 86.14. Propone l'accantonamento degli

emendamenti Colmellere 86.6 e Frassinetti 86.8 nonché dell'articolo aggiuntivo Grilbaudo 86.011. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rampelli 86.013. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Donno 86.015 e Belotti 86.06. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 87, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serritella 87.025. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Fusacchia 87.020. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rampelli 87.021. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Colmellere 87.036 e Bisa 87.011, esprimendo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Comaroli 87.037 e Gelmini 87.078. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 89, propone di accantonare gli emendamenti Frassinetti 89.20, Toccafondi 89.23, Cattaneo 89.34 nonché gli identici emendamenti Toccafondi 89.12, 89.8 della VII Commissione e Mollicone 89.22. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Carfagna 89.023. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi D'Uva 89.012, Fusacchia 89.029, Gelmini 89.022, Iovino 89.016 e D'Attis 89.018. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 90, propone di accantonare gli identici emendamenti Melicchio 90.47 e Fratoianni 90.42, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Costa 90.22 e Magi 90.9. Propone di accantonare l'emendamento Lupi 90.8; formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Lorenzin 90.15. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 90.026 e Claudio Borghi 90.09. Con riferimento alle proposte emendative all'articolo 92, esprime parere contrario sugli emendamenti Belotti 92.9 e Ripani 92.26. Propone di accantonare l'emendamento Tuzi 92.18 ed esprime parere contrario sull'emendamento Marin 92.25. Propone di accantonare gli identici emendamenti Barelli 92.23 e Rossi 92.7. Esprime parere contrario sull'emendamento Rossi 92.5. Propone di accantonare l'emendamento Versace 92.20, nonché gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 92.06 e Valente 92.010. Con riferimento alle proposte emen-

datate riferite all'articolo 94, propone di accantonare gli identici emendamenti Enrico Borghi 94.1, Nobili 94.8, Trancassini 94.7, Costa 94.5, Tiramani 94.4 e Magi 94.2, l'emendamento Ilaria Fontana 94.10, gli identici articoli aggiuntivi Ungaro 94.04, Calabria 94.05, Trancassini 94.03 e Gelmini 94.06, nonché l'articolo aggiuntivo Prestigiaco 94.07. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 96, propone di accantonare gli emendamenti Palmieri 96.90 e Pastorino 96.88. Esprime parere contrario sull'emendamento Racchella 96.18. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Piccoli Nardelli 96.15, Palmieri 96.93 e 96.4 della VII Commissione. Esprime parere contrario sull'emendamento Toccalini 96.81. Propone di accantonare gli emendamenti Testamento 96.54, Fusacchia 96.3, Vacca 96.64 e gli identici emendamenti Nitti 96.65 e Torto 96.57. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Piccoli Nardelli 96.6. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 96.025. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mollicone 96.017, Rospì 96.07 e Silvestroni 96.062. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 96.043. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 97, esprime invece parere contrario sugli articoli aggiuntivi Toccalini 97.09 e Frassini 97.03. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 98, esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 98.3. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 99, esprime parere contrario sull'emendamento Nicchi 99.1. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 100, esprime parere contrario sull'emendamento 100.32 della X Commissione, che pertanto si intenderebbe respinto per l'esame in Assemblea. Esprime parere contrario sull'emendamento Nardi 100.5 e propone di accantonare l'emendamento Gava 100.23. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 100.036, Mor 100.023, Schullian 100.010, Andreuzza 100.016, Sani 100.09 e Bitonci 100.046. Propone di accantonare

l'articolo aggiuntivo Scerra 100.098 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ripani 100.075, Lucaselli 100.028 e Bellachioma 100.019. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pella 100.094 e 100.073. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rosso 100.085. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Mazzetti 100.087, gli identici articoli aggiuntivi Mor 100.022 e D'Attis 100.069 nonché gli articoli aggiuntivi Mazzetti 100.080, Martinciglio 100.051 e Fascina 100.064. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 101, esprime parere contrario sull'emendamento Siracusano 101.50 e propone di accantonare l'emendamento Cancelleri 101.32. Esprime parere contrario sull'emendamento 101.6 della VII Commissione, che pertanto si intenderebbe respinto per l'esame in Assemblea. Esprime parere contrario sull'emendamento Morelli 101.16 e propone di accantonare gli identici emendamenti Morelli 101.17, Mollicone 101.21 e Casciello 101.47, l'emendamento Trancassini 101.38, gli identici emendamenti Sensi 101.7, Lattanzio 101.10 e Fornaro 101.45 e l'articolo aggiuntivo Barelli 101.017. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mollicone 101.011. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Luciano Cantone 101.014. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 102, esprime parere contrario sull'emendamento 102.19 della X Commissione, che quindi si intenderebbe respinto per l'esame in Assemblea. Esprime parere contrario sull'emendamento Zucconi 102.11. Propone infine di accantonare l'emendamento Gelmini 102.16 e l'articolo aggiuntivo Ermellino 102.03. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 105, propone di accantonare l'emendamento Buratti 105.4 e l'articolo aggiuntivo Gelmini 105.020.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti Colmellere 86.6 e Frassinetti 86.8, dell'ar-



articolo aggiuntivo Gribaudo 86.011, degli articoli aggiuntivi Donno 86.015, Belotti 86.06, Serritella 87.025, Colmellere 87.026 e Bisa 87.011, degli emendamenti Frassinetti 89.20, Toccafondi 89.23 e Cattaneo 89.34, degli identici emendamenti Toccafondi 89.12, 89.8 della VII Commissione e Mollicone 89.22, degli articoli aggiuntivi D'Uva 89.012, Fusacchia 89.029, Gelmini 89.022, Iovino 89.016 e D'Attis 89.018, degli identici emendamenti Melicchio 90.47 e Fratoianni 90.42, dell'emendamento Lupi 90.8, degli articoli aggiuntivi Paolo Russo 90.026 e Claudio Borghi 90.09, dell'emendamento Tuzi 92.18, degli identici emendamenti Barelli 92.23 e Rossi 92.7, dell'emendamento Versace 92.20, degli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 92.06 e Valente 92.010, degli identici emendamenti Enrico Borghi 94.1, Nobili 94.8, Trancassini 94.7, Costa 94.5, Tiramani 94.4 e Magi 94.2, dell'emendamento Ilaria Fontana 94.10, degli identici articoli aggiuntivi Ungaro 94.04, Calabria 94.05, Trancassini 94.03 e Gelmini 94.06, dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomio 94.07, degli emendamenti Palmieri 96.90, Pastorino 96.88, Testamento 96.54, Fusacchia 96.3, Vacca 96.64, degli identici emendamenti Nitti 96.65 e Torto 96.57, degli articoli aggiuntivi Claudio Borghi 96.025 e Paolo Russo 96.043, dell'emendamento Gava 100.23, dell'articolo aggiuntivo Scerra 100.098, degli identici articoli aggiuntivi Pella 100.094 e 100.073, dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 100.087, degli identici articoli aggiuntivi Mor 100.022 e D'Attis 100.069, degli articoli aggiuntivi Mazzetti 100.080, Martinciglio 100.051 e Fascina 100.064, dell'emendamento Cancelleri 101.32, degli identici emendamenti Morelli 101.17, Mollicone 101.21, Casciello 101.47, dell'emendamento Trancassini 101.38, degli identici emendamenti Sensi 101.7, Lattanzio 101.10 e Fornaro 101.45, dell'articolo aggiuntivo Barelli 101.017, dell'emendamento Gelmini 102.16, dell'articolo aggiuntivo Ermellino 102.03, dell'emendamento Buratti 105.4 e dell'articolo aggiuntivo Gelmini 105.020.

Ubaldo PAGANO (PD) accogliendo l'invito della relatrice, sottoscrive e ritira l'emendamento Lattanzio 86.5.

Teresa MANZO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Carbonaro 86.14.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del collega Fassina, ritiene che la richiesta della collega Manzo possa essere accolta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con i relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Carbonaro 86.14.

Ubaldo PAGANO (PD) chiede che, in maniera analoga, venga accantonato anche l'emendamento Lattanzio 86.5.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rammentare che l'emendamento Lattanzio 86.5 è stato appena ritirato, fa presente tuttavia che l'emendamento Carbonaro 86.14, che interviene su analoga materia, è stato accantonato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la confusione e l'approssimazione dimostrate dalla maggioranza non si addicono né all'importanza del provvedimento in esame né all'Aula di Montecitorio, dove si sta tenendo la seduta. Manifestando il massimo rispetto nei confronti del collega Ubaldo Pagano, invita tuttavia a sospendere i lavori, dal momento che i relatori non sono evidentemente convinti dei pareri appena espressi.

Mauro DEL BARBA (IV) fa presente che in precedenza si è proceduto all'accantonamento di proposte emendative del gruppo di Forza Italia, benché già ritirate, con il consenso di tutti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) nel fare presente che la prassi indicata dal collega Del Barba è stata adottata in via del tutto eccezionale e con il consenso unanime, rileva che i relatori non hanno evidentemente svolto gli approfondimenti necessari, prima di esprimere i pareri, con-

siderato il grandissimo numero delle proposte emendative accantonate. Nel rammentare che per molto meno i colleghi del Partito Democratico hanno alzato le barricate quando lei stessa era relatrice di maggioranza sul disegno di legge di bilancio, suggerisce di sospendere i lavori al fine di consentire le necessarie valutazioni, evitando di svolgere un lavoro inutile.

Fabio MELILLI, *presidente*, ritiene che la situazione non richieda un rinvio dei lavori. Chiede pertanto ai rappresentanti dei gruppi se siano d'accordo ad accantonare anche l'emendamento Lattanzio 86.5 precedentemente ritirato, ritenendo che non valga la pena di assumere un atteggiamento troppo rigoroso.

Paolo RUSSO (FI) dichiara che non vi è da parte del suo gruppo, impropriamente citato in precedenza, alcuna contrarietà ad accantonare l'emendamento in questione. Ritenendo tuttavia che il clima sia molto confuso, pur manifestando la massima disponibilità a comprendere le ragioni di tutti, a cominciare da quelle della maggioranza, esprime la convinzione che quanto appena proposto dal presidente non debba costituire la regola. Rammenta infatti che le regole, che tutelano in primo luogo i diritti delle minoranze, debbano essere rispettate.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara che da parte del suo gruppo nulla osta ad accantonare anche l'emendamento Lattanzio 86.5, comprendendo le ragioni dei presentatori che, in quanto membri della maggioranza, hanno accolto l'invito dei relatori, mentre altri colleghi, pur trovandosi in un'analoga situazione, hanno chiesto di modificare il parere espresso.

Paolo TRANCASSINI (FDI), non manifestando alcuna contrarietà ad accogliere la richiesta del collega, ritiene tuttavia che il presidente, invece di raccomandarsi all'opposizione, dovrebbe rivolgere un monito generale ad evitare la confusione e soprattutto il « derby » tra le forze di maggioranza, come appena avvenuto. Nell'au-

spicare di non dover assistere a ulteriori episodi del genere, dichiara di non voler essere chiamato a dirimere le difficoltà della maggioranza.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel prendere atto della disponibilità dell'opposizione, che considera un fatto non irrilevante, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lattanzio 86.5 ricordando che l'emendamento Carbonaro 86.14, che interviene su analoga materia, è stato già accantonato. Invita, quindi, i relatori a definire con maggiore attenzione i propri pareri, soprattutto con riguardo a proposte emendative di analogo tenore.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Rampelli 86.013, volto a riconoscere, per un periodo determinato, un *bonus* mensile di 300 euro per ciascun figlio minorenni a carico iscritto alla scuola paritaria privata. Rammenta che la materia è stata inserita tra quelle considerate prioritarie a seguito delle interlocuzioni tra maggioranza e opposizione e che, di conseguenza, le proposte emendative ad essa relative sono state accantonate. Ritiene pertanto che in maniera analoga debba essere accantonato anche l'articolo aggiuntivo Rampelli 86.013.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, a seguito delle considerazioni del collega Trancassini, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Rampelli 86.013.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo le richieste dei relatori e preso atto del consenso del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 86.013.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, modificando il parere precedente espresso, chiede di accantonare anche l'articolo aggiuntivo Fusacchia 87.020.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo le richieste dei relatori e preso atto del consenso del Governo, dispone l'accanto-

namento dell'articolo aggiuntivo Fusacchia 87.020.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) nel fare presente che sull'articolo aggiuntivo Rampelli 87.021 in maniera di sanificazione ciclica delle scuole è stato espresso parere contrario, considerato che il presidente chiede alle opposizioni di individuare soluzioni per la prosecuzione dei lavori, suggerisce di rinviare la seduta affinché i relatori possano valutare con attenzione i pareri da esprimere. Chiedendo di accantonare anche l'articolo aggiuntivo Rampelli 87.021, ritiene evidente che i relatori non abbiano ancora ricevuto i pareri dei ministeri competenti sulle proposte emendative in esame.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, nell'ammettere l'attuale situazione di difficoltà determinata dal fatto che alcuni ministeri sono stati impegnati su altri importanti provvedimenti, fa presente di aver fatto, insieme alla collega Faro, una prima valutazione di carattere politico sul contenuto delle proposte emendative presentate, che ha determinato i pareri contrari espressi. Nel fare presente di aver comunque ascoltato il dibattito e raccolto le considerazioni svolte, ritiene utile proseguire i lavori, nonostante i tanti accantonamenti predisposti. Rileva infatti che la discussione consente che emergano anche nuovi elementi non precedentemente considerati, ricordando quanto avvenuto in relazione all'articolo 85. Pertanto nel rinnovare l'impegno dei relatori a prestare la massima attenzione al dibattito in corso, chiede ai colleghi, soprattutto a quelli di maggioranza, di tenere conto delle valutazioni che sono state condivise. Crede quindi che vi siano le condizioni per proseguire i lavori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando, in qualità di cofirmataria, l'articolo aggiuntivo Rampelli 87.021, fa presente che esso si propone di consentire un'attività ciclica di sanificazione delle scuole appostando le dovute risorse e prorogando fino al 31 luglio 2021 i contratti di pulizia in essere. Ricorda che si tratta di servizi di pubblica

necessità e che la richiesta di accantonamento si inserisce nel filone degli emendamenti di tema sanitario. Evidenzia inoltre che con riferimento al tema della scuola ci si è finora concentrati principalmente sulle questioni logistiche, ovvero su questioni quali la modalità di accesso alle classi o i banchi a rotelle, ma non si è prestata la dovuta attenzione ai presidi sanitari. Ora il problema si riproporrà il 7 gennaio, se in quest'ultimo mese non verrà affrontato seriamente il tema della sanificazione da garantire su base ciclica e non con interventi occasionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rampelli 87.021 e Comaroli 87.037.

Andrea MANDELLI (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Gelmini 87.078, che prevede l'erogazione di un contributo straordinario di 300 milioni per il 2021 per le scuole paritarie a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19. Ricorda che gli interventi a favore delle scuole paritarie si pongono nel filone del sostegno alle famiglie che esercitano la libera scelta educativa per i propri figli e che occorre garantire alle scuole paritarie gli stessi presidi di sicurezza che si prevedono per le scuole pubbliche.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul medesimo articolo aggiuntivo Rampelli 87.021, ricorda che quello delle scuole paritarie è un tema che trova il sostegno unanime del centro-destra. Ricorda a tal proposito che l'emendamento Frassinetti 86.8, che verte sulla stessa materia, prevedendo un incremento del fondo per le scuole paritarie, è stato precedentemente accantonato e potrebbe essere utilmente discusso insieme all'emendamento in esame.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che sul tema delle scuole paritarie ci sono emendamenti di quasi tutti i gruppi presenti in Parlamento e che è in corso una

riflessione per individuare una soluzione, che, sebbene parziale, sia comunque significativa. Accoglie pertanto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gelmini 87.078.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori e preso atto del consenso del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gelmini 87.078.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che i continui accantonamenti costituiscono la dimostrazione che la metodologia di lavoro adottata dalla Commissione non risulta utile ad un effettivo esame delle proposte emendative presentate e costituisce una mera perdita di tempo. Evidenzia che i temi posti dalle opposizioni, tra cui quello dell'attenzione ai disabili, della sanificazione degli istituti scolastici e del sostegno alle scuole paritarie, non trovano un'adeguata risposta da parte del Governo e della maggioranza e che pertanto è inutile proseguire l'esame delle proposte emendative presentate.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), convenendo con quanto affermato dal collega Garavaglia, evidenzia che i relatori potrebbero limitarsi a comunicare la lista delle proposte emendative con parere contrario, intendendosi accantonate tutte le altre. I temi via via esaminati non trovano, infatti, l'approfondimento necessario, in quanto la maggioranza non ha ancora maturato la propria posizione, con un conseguente svilimento del dibattito.

Fabio MELILLI, *presidente*, pur non condividendo l'opinione dell'opposizione sull'inutilità del dibattito in corso, fa propria l'istanza di poter disporre al più presto dei pareri del Governo e delle riformulazioni sui temi più maturi. Si augura pertanto che, alla ripresa dei lavori, si potrà disporre di un primo pacchetto di misure sulle quale è maturata una posizione consolidata. Ritiene, infatti, che l'opposizione abbia il diritto di sapere cosa il Governo

intenda fare delle risorse disponibili e quali istanze dell'opposizione intenda recepire.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ritiene che non sarebbe opportuna una mera elencazione degli emendamenti con parere contrario e sottolinea in proposito che il lavoro in corso non è affatto inutile in quanto consente, per l'appunto, l'opportuna discussione e argomentazione delle proposte emendative con parere contrario. Conviene peraltro che sarebbe stato preferibile disporre già di tutti i pareri del Governo e delle riformulazioni come già sollecitato dal presidente Melilli.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 89.023.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 90.22, evidenzia che esso si prefigge di dotare di maggiori risorse il fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale della ricerca, al fine di dare attuazione al Piano Amaldi, volto a innalzare l'incidenza sul PIL della spesa per la ricerca di base in Italia al livello, in primo luogo, della Francia e, quindi, della Germania. Ritiene che il parere contrario espresso dalla maggioranza non sia coerente con la riconosciuta necessità di dare attuazione a tale Piano.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 90.22.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per le ore 14.30 della giornata odierna.

**La seduta termina alle ore 13.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene*

la viceministra dell'economia e delle finanze  
Laura Castelli.

### La seduta comincia alle 13.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.**

**Atto n. 205.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

La viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, riguardo all'articolo 3, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto rappresenta un adeguamento della normativa vigente che non comporta nuove attività rispetto a quelle attualmente svolte dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dalle aziende sanitarie competenti per territorio.

Evidenzia, pertanto, che l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sarà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche per quanto attiene le spese stipendiali e di funzionamento.

Segnala che le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 3 richiamano anche l'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625 in quanto nell'ambito dei controlli a destino l'attività di verifica può essere effettuata, come nella normativa vigente, anche partendo da un sospetto di non conformità.

Fa presente che in questa prima fase dell'attività di controllo non si è ancora

nell'accertata non conformità e quindi, come nella normativa vigente, le spese non vengono attribuite all'operatore commerciale poiché rientrano nelle attività di controllo a destino che, sia la normativa in corso di abrogazione (decreto legislativo n. 28 del 1993 di recepimento delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE) sia il regolamento (UE) 2017/625, demandano, nei limiti stabiliti dalle norme sul libero scambio, alle autorità competenti degli Stati membri.

Evidenzia che i citati commi 2 e 6 dell'articolo 3 dello schema di decreto riguardano, invece, un'accertata non conformità (quando « viene rilevato un rischio ») che deriva dai controlli a destino di cui sopra.

Segnala che in questi casi il richiamo all'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625 consente di applicare un'intensificazione dei controlli in quanto l'accertata non conformità può rappresentare un sospetto in caso di una successiva analoga partita di animali o merci spedita in Italia.

Rappresenta che tale intensificazione si realizza, pertanto, dopo una non conformità accertata, per la quale devono essere adottate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 e i costi per la realizzazione dei controlli sono a carico degli operatori responsabili.

Sottolinea che, poiché un'analoga previsione sui costi a carico dell'operatore non è invece contenuta nell'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 7 dell'articolo 3 dello schema di decreto fa riferimento solo all'articolo 138 e non anche all'articolo 137 del medesimo regolamento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (Atto n. 205);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo all'articolo 3, si fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto rappresenta un adeguamento della normativa vigente che non comporta nuove attività rispetto a quelle attualmente svolte dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dalle aziende sanitarie competenti per territorio;

pertanto, l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sarà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche per quanto attiene le spese stipendiali e di funzionamento;

le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 3 richiamano anche l'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625 in quanto nell'ambito dei controlli a destino l'attività di verifica può essere effettuata, come nella normativa vigente, anche partendo da un sospetto di non conformità;

in questa prima fase dell'attività di controllo non si è ancora nell'accertata non conformità e quindi, come nella normativa vigente, le spese non vengono attribuite all'operatore commerciale poiché rientrano nelle attività di controllo a destino che, sia la normativa in corso di abrogazione (decreto legislativo n. 28 del 1993 di recepimento delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE) sia il regolamento (UE) 2017/625, demandano, nei limiti stabiliti dalle norme sul libero scambio, alle autorità competenti degli Stati membri;

i citati commi 2 e 6 dell'articolo 3 dello schema di decreto riguardano, invece,

un'accertata non conformità (quando "viene rilevato un rischio") che deriva dai controlli a destino di cui sopra;

in questi casi il richiamo all'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625 consente di applicare un'intensificazione dei controlli in quanto l'accertata non conformità può rappresentare un sospetto in caso di una successiva analoga partita di animali o merci spedita in Italia;

tale intensificazione si realizza, pertanto, dopo una non conformità accertata, per la quale devono essere adottate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 e i costi per la realizzazione dei controlli sono a carico degli operatori responsabili;

poiché un'analoga previsione sui costi a carico dell'operatore non è invece contenuta nell'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 7 dell'articolo 3 dello schema di decreto fa riferimento solo all'articolo 138 e non anche all'articolo 137 del medesimo regolamento,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 206.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

La viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che le disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo non determinano variazioni di spesa rispetto all'attuale apparato dei controlli sanitari nei settori di competenza del Ministero della salute previsti dallo stesso decreto.

Segnala che il regolamento (UE) 2017/625, infatti, ha solo armonizzato il sistema dei controlli senza tuttavia aver determinato l'introduzione, nelle attività di controllo dei settori sopra elencati, di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che gli unici oneri conseguenti, non a carico della finanza pubblica, derivano dalla introduzione di nuovi strumenti a tutela degli operatori (introduzione della procedura della controversia e della contropertizia).

Sottolinea che si tratta di adeguamento alle nuove prescrizioni contenute nel predetto regolamento che rappresentano, tra l'altro, un intervento a garanzia della maggiore tutela dell'esercizio del diritto di difesa degli operatori e i cui costi sono interamente a carico degli stessi operatori, come peraltro già avveniva, in parte, con la procedura della revisione delle analisi, anche se caratterizzata da un procedimento differente e meno articolato.

Evidenzia inoltre che le regioni hanno sancito una intesa sullo schema di decreto legislativo, condizionata all'accoglimento di alcune proposte di integrazione del testo, d'accordo con il Ministero della salute, quali ad esempio l'introduzione di un apparato sanzionatorio adeguato rispetto alle previsioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Fa presente che la relazione tecnica ricorda che con il decreto ministeriale 8 febbraio 2019 è entrato definitivamente in vigore il sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati che comprende anche la ricetta elettronica veterinaria (di seguito REV).

Fa presente che gli obiettivi prefissati conseguenti all'utilizzo di tale sistema sono la semplificazione (attraverso la riduzione degli adempimenti e dei costi anche associati a sanzioni irrogate per eventuali errori di compilazione), la trasparenza (con un netto miglioramento della tracciabilità delle specialità veterinarie), la lotta all'antimicrobica resistenza, la tutela della salute pubblica.

Segnala che il sistema consente di tracciare completamente il ciclo di vita del medicinale impiegato negli animali, così come del mangime medicato, con la possibilità anche di informatizzare la registrazione dei trattamenti eseguiti sugli animali, tuttavia, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 167 del 2017, sono rimasti invariati gli obblighi di registrazione cartacea dei trattamenti eseguiti sugli animali, gestiti elettronicamente solo su base volontaria.

Fa presente che la digitalizzazione totale della filiera dei medicinali veterinari permette un'analisi precisa del loro reale impiego nel singolo animale o in un gruppo, come nella specie o categoria, nei diversi sistemi produttivi per singole classi e molecole, e ciò consente di elaborare piani miranti a razionalizzare l'uso di medicinali veterinari, con particolare riguardo all'impiego degli antimicrobici.

Rileva, inoltre, l'informatizzazione della registrazione dei trattamenti consente di collegare le informazioni presenti a sistema con le altre soluzioni digitali che il Ministero della salute ha implementato.

Ricorda che attualmente il funzionamento del Sistema informativo per farmacovigilanza, inclusa la funzionalità, già prevista, relativa al registro elettronico dei trattamenti è assicurato attraverso una convenzione tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Precisa che i costi derivanti dalla suddetta convenzione sono posti a carico del capitolo 5125 dello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del programma di spesa « Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario » della missione « Tutela della salute ».

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 206);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo non determinano variazioni di spesa rispetto all'attuale apparato dei controlli sanitari nei settori di competenza del Ministero della salute previsti dallo stesso decreto;

il regolamento (UE) 2017/625, infatti, ha solo armonizzato il sistema dei controlli senza tuttavia aver determinato l'introduzione, nelle attività di controllo dei settori sopra elencati, di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli unici oneri conseguenti, non a carico della finanza pubblica, derivano dalla introduzione di nuovi strumenti a tutela degli operatori (introduzione della procedura della controversia e della contropertinza);

si tratta di adeguamento alle nuove prescrizioni contenute nel predetto regolamento che rappresentano, tra l'altro, un intervento a garanzia della maggiore tutela dell'esercizio del diritto di difesa degli operatori e i cui costi sono interamente a carico degli stessi operatori, come peraltro già avveniva, in parte, con la procedura della revisione delle analisi, anche se caratterizzata da un procedimento differente e meno articolato;

si evidenzia inoltre che le regioni hanno sancito una intesa sullo schema di

decreto legislativo, condizionata all'accoglimento di alcune proposte di integrazione del testo, d'accordo con il Ministero della salute, quali ad esempio l'introduzione di un apparato sanzionatorio adeguato rispetto alle previsioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente;

la relazione tecnica ricorda che con il DM 8 febbraio 2019 è entrato definitivamente in vigore il sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati che comprende anche la ricetta elettronica veterinaria (di seguito REV);

gli obiettivi prefissati conseguenti all'utilizzo di tale sistema sono la semplificazione (attraverso la riduzione degli adempimenti e dei costi anche associati a sanzioni irrogate per eventuali errori di compilazione), la trasparenza (con un netto miglioramento della tracciabilità delle specialità veterinarie), la lotta all'anti-microbico resistenza, la tutela della salute pubblica;

il sistema consente di tracciare completamente il ciclo di vita del medicinale impiegato negli animali, così come del mangime medicato, con la possibilità anche di informatizzare la registrazione dei trattamenti eseguiti sugli animali, tuttavia, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 167 del 2017, sono rimasti invariati gli obblighi di registrazione cartacea dei trattamenti eseguiti sugli animali, gestiti elettronicamente solo su base volontaria;

la digitalizzazione totale della filiera dei medicinali veterinari permette un'analisi precisa del loro reale impiego nel singolo animale o in un gruppo, come nella specie o categoria, nei diversi sistemi produttivi per singole classi e molecole, e ciò consente di elaborare piani miranti a razionalizzare l'uso di medicinali veterinari, con particolare riguardo all'impiego degli antimicrobici;

inoltre, l'informatizzazione della registrazione dei trattamenti consente di col-



legare le informazioni presenti a sistema con le altre soluzioni digitali che il Ministero della salute ha implementato;

attualmente il funzionamento del Sistema informativo per farmacovigilanza, inclusa la funzionalità, già prevista, relativa al registro elettronico dei trattamenti è assicurato attraverso una convenzione tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

i costi derivanti dalla suddetta convenzione sono posti a carico del capitolo 5125 dello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del programma di spesa "Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario" della missione "Tutela della salute",

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Antonio Misiani e Laura Castelli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

**C. 2790-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che l'onorevole Gagliardi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rixi 130.063; l'onorevole Trano sottoscrive le proposte emendative Marattin 10.034, Sodano 168.03, Cominardi 68.05, Magi 21.017 e 80.01, Mancini 27.2, Gabriele Lorenzoni 27.12, Piera Aiello 40.01, Benedetti 54.04, 66.7 e 134.8, Aprile 77.1, Zennaro 81.02 e 119.6, Ermellino 102.03, De Girolamo 119.33 e Berardini 162.014; l'onorevole Piera Aiello sottoscrive le proposte emendative Benedetti 54.04, 66.7 e 134.8, Aprile 77.1, Zennaro 81.02 e 119.6, Ermellino 102.03, De Girolamo 119.33, Trano 130.027 e 166.1 e Berardini 162.014; gli onorevoli Gabriele Lorenzoni e Terzoni sottoscrivono gli emendamenti Ubaldo Pagano 33.5 e 33.6, Topo 162.19 e Pezzopane 162.27; l'onorevole Ianaro sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bologna 58.04; l'onorevole Mollicone sottoscrive l'emendamento Rampelli 98.3; l'onorevole Del Sesto sottoscrive l'emendamento Villani 165.59; il deputato Gallinella sottoscrive l'emendamento Caparvi 162.14; l'onorevole Cataldi sottoscrive l'emendamento Mancini 27.2; l'onorevole Colucci sottoscrive l'emendamento Frassinetti 89.20; l'onorevole Fioramonti sottoscrive le proposte emendative Aprile 12.69, De Toma 126.7, Chiazzese 126.17, 126.21 e 132.013, Vallasca 126.25, Magi 126.0.3; l'onorevole Golinelli sottoscrive l'emendamento Gadda 8.5. Comunica inoltre che le proposte emendative Perconti 100.054, Grippa 119.026, Raffa 120.13, Scanu 120.015, Zolezzi 130.054, Di Lauro 137.11 e Suriano 115.016 sono state ritirate dai presentatori.

Riccardo MAGI (Misto-A-+E-RI) interviene sull'emendamento a sua prima firma 90.9 al fine di chiederne l'accantonamento, al pari di quanto già disposto in relazione all'articolo aggiuntivo Paolo Russo 90.026, vertente sulla medesima tematica del sostegno finanziario alla ricerca nel campo biomedico.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Magi 90.9.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Magi 90.9 è pertanto da intendersi accantonato.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, modificando il parere contrario in precedenza espresso, propone di accantonare l'emendamento Lorenzin 90.15.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lorenzin 90.15 è pertanto da intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Belotti 92.9, Ripani 92.26 e Marin 92.25.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Rossi 92.5 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Racchella 96.18.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, modificando il parere contrario in precedenza espresso, propone di accantonare gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 96.15, Palmieri 96.93 e 96.4 della VII Commissione.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 96.15, Palmieri 96.93 e 96.4 della VII Commissione sono pertanto da intendersi accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Toccalini 96.81.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Piccoli Nardelli 96.6 è stato ritirato.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 96.017, volto a prevedere l'istituzione di un Fondo a sostegno della produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali, onde consentire il necessario ristoro ad un settore duramente penalizzato dagli effetti economici della crisi pandemica, in ciò recependo, peraltro, un proficuo lavoro svolto presso la Commissione di merito. Auspica, pertanto, che su tale proposta emendativa possa realizzarsi un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mollicone 96.017.

Gianluca ROSPI (MISTO-PP-AP-PSI) invita i relatori e il Governo a valutare la possibilità di accantonare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 96.07, volto ad incrementare l'aliquota delle detrazioni relative al cosiddetto *art bonus* al fine di supportare un comparto significativamente colpito dagli effetti economici della crisi epidemiologica tuttora in atto. Osserva, altresì, che sul merito della proposta emendativa ha potuto avviare una interlocuzione con i Dicasteri interessati, incluso quello dell'economia e delle finanze, anche in relazione all'onere finanziario dalla stessa derivante, che molto probabilmente risulta quantificato per eccesso.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, accede alla richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo Rospi 96.07.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Rospi 96.07 è pertanto da intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Silvestroni 96.062 e Toccalini 97.09.

Rebecca FRASSINI (LEGA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 97.03, volto a prevedere l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 miliardi di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli operatori degli impianti sciistici. Stante l'evidente centralità dell'argomento, che avrebbe meritato ben altro approfondimento rispetto a quello implicato dal parere contrario frettolosamente espresso dai relatori e dal Governo, considera pernicioso l'assenza di adeguati ristori a sostegno di un settore interessato da una crisi economica di portata eccezionale, tanto più in considerazione della totale mancanza in materia di soluzioni serie ed efficaci da parte del Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA) si associa integralmente alle considerazioni svolte dalla collega Frassini, ritenendo indifferibile un dibattito approfondito sull'argomento oggetto della proposta emendativa in esame, alla luce sia degli irreparabili danni economici sofferti dalla filiera diretta e dall'indotto del comparto causato dal sostanziale annullamento della stagione invernale, sia degli effetti nocivi della concorrenza messa in atto dagli operatori degli impianti sciistici dei Paesi limitrofi che, a differenza dell'Italia, hanno deciso di non interrompere le relative attività. In ragione di ciò, invita, pertanto, i relatori e il Governo a valutare seriamente la possibilità di accantonare l'articolo aggiuntivo Frassini 97.03.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 97.03, specificando come il parere contrario in precedenza su di esso espresso è stato motivato non già da una sottovalutazione del danno economico subito dalle imprese coinvolte, bensì dal rilevante onere finanziario a carico del bilancio dello Stato derivante dalla sua attuazione. Ferma restando la neces-

sità di introdurre contributi a fondo perduto in favore dei soggetti interessati nonché misure di sostegno di un settore gravemente penalizzato dalla crisi pandemica sul piano economico e sociale, tiene, tuttavia, a precisare che sia con il decreto-legge cosiddetto Ristori sia con i prossimi provvedimenti in materia economico-finanziaria che saranno adottati sin dall'inizio dell'anno 2021 il Governo è già intervenuto e continuerà ad intervenire in favore del medesimo settore.

Il viceministro Antonio MISIANI sottolinea che le misure di sicurezza adottate in Italia per gli sport invernali sono in linea con quelle degli altri Paesi europei. Rileva, inoltre, che la portata finanziaria dell'emendamento in esame, pari a 2 miliardi, supera l'intero ammontare delle risorse disponibili per la totalità degli emendamenti. Ricorda, comunque, che la questione degli indennizzi al settore sciistico è all'esame del Governo e che, come già preannunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, all'inizio del 2021 verrà richiesto al Parlamento un ulteriore scostamento per consentire l'erogazione di ristori economici ai settori colpiti dalla crisi in corso. In tale sede l'individuazione dei beneficiari prescinderebbe dai codici Ateco delle attività economiche e dal livello di rischio delle Regioni di appartenenza e farà, invece, riferimento unicamente alle perdite di fatturato subite nel 2020, con una particolare attenzione alle attività caratterizzate da stagionalità. A tale intervento di natura generale potranno sommarsi ulteriori specifiche misure di sostegno destinate al settore del turismo che è uno dei più colpiti dalla crisi in corso.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) ricorda che, poiché il 50 per cento del fatturato del settore sciistico viene realizzato nel mese di dicembre, occorre una particolare attenzione nel calcolare il periodo temporale di riferimento cui commisurare gli indennizzi. Ricorda, inoltre, che, oltre alle attività economiche legate allo sci, sono migliaia le partite Iva operanti in settori caratterizzati da elevata stagionalità, molte

delle quali hanno perso quasi integralmente il proprio reddito atteso per il 2020, vedendo compromessa sia la ragione la stagione estiva e quella invernale. Gli indennizzi finora erogati risultano insufficienti e mal calibrati. Evidenzia, inoltre, in particolare, che la montagna ha una sua specificità, richiedendo l'impegno cospicuo di risorse prima dell'apertura della stagione turistica, con oneri che ora restano a carico degli imprenditori a fronte del rischio di un esodo turistico diretto al di là delle Alpi.

Vannia GAVA (LEGA) evidenzia che l'importanza del settore sciistico è testimoniata, ad esempio, dall'apertura disposta dal presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Fedriga, benché limitata ai soli sportivi agonisti: è evidente che dal punto di vista economico tale apertura non appare remunerativa, ma, nondimeno, essa è ritenuta necessaria. Ricorda che l'economia della montagna poggia su tre mesi di attività all'anno e che le perdite connesse alla mancata apertura investono anche i settori dei servizi, dell'artigianato dell'imprenditoria, i quali già soffrono della concorrenza dei Paesi limitrofi. Ritiene inadeguata e « scritta sulla neve » la promessa, formulata dal Governo, di indennizzi futuri, connessi ai nuovi scostamenti che verranno richiesti nel 2021, a fronte di un'esigenza che appare, invece, immediata.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ricorda che, mentre per la generalità delle aziende il riferimento annuale per determinare gli indennizzi appare adeguato, per il settore sciistico risulta non corretto dovendosi fare riferimento esclusivamente a quello della stagione turistica.

Mauro DEL BARBA (IV) sottolinea che il suo gruppo è ben consapevole della necessità di attribuire ristori al settore sciistico, come testimoniano numerose interrogazioni al riguardo, ricordando, altresì, in proposito che è un errore limitare la visuale alle perdite subite dai soli impianti da sci, quando invece è l'intera filiera del turismo montano ad essere colpita. Non-

stante ciò, ritiene errato insistere su ristori immediati in quanto essi sarebbero inadeguati, dovendosi, infatti, valutare alla fine dell'anno l'ammontare delle perdite subite.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Frassini 97.03, sottolinea che il tema in esame non può essere archiviato come un mero segnale di attenzione, rappresentato dalla disponibilità della maggioranza all'accantonamento dell'emendamento in discussione. Ritiene infatti che il Governo, nel rinviare al futuro gli interventi di sostegno nei confronti del settore sciistico, dovrebbe assumere per lo meno un impegno concreto e formale, che lasci una traccia concreta.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Frassini 97.03.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, sottolinea come la discussione in corso dimostri in modo plastico che, contrariamente a quanto sostenuto da molti esponenti dell'opposizione, il dibattito in atto non è affatto inutile. Ritiene infatti che sia da accogliere la proposta formulata dall'opposizione, da ultimo dal deputato Trancassini, in merito all'opportunità di un ordine del giorno impegnativo, che sottolinei le specificità del settore sciistico e la necessità che lo stesso sia autonomamente considerato nell'ambito degli interventi che verranno adottati nel 2021.

Gian Pietro DAL MORO (PD) prende atto di quanto testé annunciato dal Governo in ordine all'adozione di un prossimo provvedimento che fornirà un ristoro per le perdite subite senza più distinzioni basate sui codici Ateco ma in base alla perdita di fatturato registrata. Al riguardo, pur riconoscendo che tutti i settori produttivi hanno avuto una diminuzione di fatturato, invita a distinguerli per l'entità della diminuzione e per le specificità di settore. Cita il settore degli alberghi del centro storico come uno dei più colpiti con cali di fatturato fino all'80 per cento. Invita, quindi, a fare una

graduatoria delle imprese per calo di fatturato e a superare il sistema dei codici Ateco.

Claudio BORGHI (LEGA) evidenzia che il Governo con la massima tranquillità afferma che chiederà a gennaio prossimo l'autorizzazione per un altro scostamento, ridimensionando, così, la possibile portata dell'intervento della legge di bilancio. Ciò conferma l'incompetenza del Ministro dell'economia e delle finanze: infatti, se la necessità di tale ulteriore scostamento fosse stata prevista in tempo, le relative risorse sarebbero potute essere utilizzate dalla legge di bilancio. In questo modo, invece, ossia approvando più scostamenti successivi, il Governo non agisce sulla base di una programmazione e soprattutto non dà una prospettiva di lungo periodo alle aziende. Si chiede cosa farà in futuro il Governo quando le istituzioni dell'Unione europea si opporranno alla politica di deficit e chiederà di tagliare stipendi e pensioni e di imporre contributi di solidarietà.

Paolo TRANCASSINI (FDI), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, dichiara che non trova nel fascicolo degli emendamenti segnalati due proposte emendative: Mollicone 96.016 e 98.2 a sua prima firma. Quindi chiede ai relatori e al Governo di prendere una decisione sull'articolo aggiuntivo Foti 10.0197, accantonato nella seduta di ieri, che propone di differire il pagamento dell'IMU in scadenza domani, facendo presente che non ha senso rinviare la decisione nella speranza che nel frattempo i contribuenti paghino l'imposta.

Fabio RAMPPELLI (FDI), nel condividere l'opinione appena esposta dall'onorevole Trancassini, ricorda che l'accantonamento dell'emendamento Foti 10.0197 è stato deciso su richiesta del suo gruppo, ma che la maggioranza ora deve assumersi la responsabilità di bocciarlo o approvarlo, poiché il suo contenuto è riferito alla scadenza del versamento della seconda rata IMU.

Illustrando, quindi, l'emendamento 98.3 a sua prima firma, spiega che lo stesso, pur avendo ad oggetto l'erogazione di un con-

tributo in favore di Eur SpA, in realtà mira più in generale a tutelare l'architettura razionalista, che si affermò con la candidatura dell'Italia all'Esposizione universale del 1942.

Premette che non si tratta di una proposta a favore della città di Roma, così come trattare dell'Expo di Milano significa parlare di un evento che interessa tutta la nazione.

Afferma che Eur SpA è stato un gioiello urbanistico ma anche amministrativo finché lo Stato non ha deciso di realizzare, con un contributo del Comune di Roma, la Nuvola di Fuksas che ha causato lo squilibrio di bilancio per Eur SpA, fino ad allora in attivo. In particolare Eur SpA è stata costretta a svendere quattro immobili prestigiosi, al prezzo di 1.200 euro al metro quadro, rinunciando agli introiti delle locazioni pari a 16 milioni di euro l'anno, ed adesso rischia il fallimento. L'emendamento in esame propone di consentire ad Eur SpA di riacquisire gli immobili per riportare il bilancio in pareggio e di ampliare le modalità di utilizzo del *monstrum* realizzato ai tempi delle amministrazioni di Rutelli e Veltroni. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento 98.3 a sua prima firma per approfondirne l'esame insieme ad altre proposte analoghe.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Rampelli 98.3.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rampelli 98.3 è pertanto da intendersi accantonato.

Federico MOLLICONE (FDI) dichiara di aver verificato che l'articolo aggiuntivo 96.016 a sua prima firma, citato in precedenza dall'onorevole Trancassini, è stato rinumerato come 209.24.

La Commissione respinge l'emendamento Nitti 99.1.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 100.32 della X Commissione, avendo ricevuto il parere contrario dei relatori e del Governo, non essendovi obiezioni, s'intende respinto per l'esame in Assemblea. Quindi ricorda che l'emendamento Nardi 100.5 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Zuconi 100.036, Mor 100.023, Schullian 100.010, Andreuzza 100.016, Sani 100.09 e Bitonci 100.046 e, con distinta votazione, l'articolo aggiuntivo Ripani 100.075.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 100.028 a sua prima firma, precisa che lo stesso intende istituire un contributo a fondo perduto per le imprese che operano nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani. Sottolinea che si tratta di una filiera complessa con riflessi diretti sui porti, simile alla situazione illustrata per le imprese operanti in montagna.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 100.028.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Bellachioma 100.019, che propone la riduzione del 50 per cento dell'aliquota IVA per le prestazioni alberghiere, ricorda che in precedenza le proposte emendative in materia di IVA sono state accantonate. Inoltre chiede che sia approvata una disposizione interpretativa che chiarisca quale è l'aliquota IVA sulle prestazioni di ristorazione da asporto, considerate le valutazioni non coincidenti espresse al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze secondo il quale sarebbe pari al 10 per cento e l'Agenzia delle entrate per la quale deve essere considerata al 22 per cento.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bellachioma 100.019, che affronta i problemi del turismo alberghiero, settore di punta per l'economia italiana. Condividendo l'osservazione dell'onorevole Gara-

vaglia, invita a chiarire l'aliquota IVA per la ristorazione da asporto per eliminare dubbi che nuocciono alle aziende italiane, già provate dalla chiusura.

Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara di sottoscrivere a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Bellachioma 100.019.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bellachioma 100.019.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bellachioma 100.019.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rosso 100.085 e l'emendamento Siracusano 101.50.

Federico MOLLICONE (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento 101.6 della VII Commissione.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, accedendo alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 101.6 della VII Commissione, rileva che ciò deve riguardare anche l'emendamento Morelli 101.16, di contenuto analogo.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 101.6 della VII Commissione e Morelli 101.16 sono pertanto da intendersi accantonati.

Federico MOLLICONE (FDI) interviene sull'articolo aggiuntivo 101.011 a sua prima firma. Ricorda che il governo italiano non dà, contrariamente a quanto fatto in Francia, Germania e Inghilterra, le opportune risposte ad una filiera in crisi, quella dell'editoria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mollicone 101.011.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Luciano Cantone 101.014.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, preso atto del consenso del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Luciano Cantone 101.014.

Avverte inoltre che l'emendamento 102.19 della X Commissione, avendo ricevuto il parere contrario dei relatori e del Governo, non essendovi obiezioni, s'intende respinto per l'esame in Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 102.11, rileva che con tale proposta emendativa si intende destinare una quota parte del canone televisivo per il rilancio del turismo e a favore di diverse decine di migliaia di aziende.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 102.11.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Fassina, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 106 a 130, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Costa 106.1 e Trancassini 106.4. Propone l'accantonamento dell'emendamento Battelli 106.7 e degli identici emendamenti Lepri 108.1, Gadda 108.2, Ziello 108.12, Comaroli 108.14, Muroni 108.16 e Palmieri 108.23. Propone l'accantonamento dell'emendamento Barrelli 108.18 e degli identici emendamenti Garavaglia 108.3 e Gelmini 108.19. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Toma 109.04. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Bazoli 113.01 e Giuliano 113.04. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 114.015 e 114.02 della III Commissione. Esprime, inoltre, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 114.016 e 114.01 della III Commissione. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 114.06 e 114.08

della III Commissione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ehm 114.010. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 115.05 della III Commissione e degli identici articoli aggiuntivi 115.06 della III Commissione, Quartapelle Procopio 115.01, Suriano 115.017 e Borghese 115.025. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi 115.08 della III Commissione e Quartapelle Procopio 115.03. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi 115.04 della III Commissione e Fitzgerald Nissoli 115.027. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 115.09 della III Commissione e Di Stasio 115.019. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Rotelli 119.24, De Girolamo 119.33, Nobili 119.27 e Zennaro 119.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 119.23. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti D'Attis 119.49 e Topo 119.21. Propone l'accantonamento dell'emendamento Rixi 119.39. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Benamati 119.029, Moretto 119.013, Guidesi 119.010, Porchietto 119.031, Guidesi 119.011. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nobili 119.025 e Bordonali 119.034. Propone l'accantonamento degli emendamenti Gariglio 120.5 e Navarra 120.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento Rixi 120.16. Propone l'accantonamento degli emendamenti Bordo 120.3 e Cannizzaro 120.21 e degli articoli aggiuntivi Buratti 120.07 e Pastorino 120.011. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ficara 120.017. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Maccanti 121.8 e Mantovani 121.5. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serritella 121.05 e dell'emendamento Ficara 123.9. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Silvestroni 123.7, Rixi 123.11 e Del Barba 123.3. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi 123.01 della IX Commissione, Paita 123.03, Mantovani 123.06 e Scagliusi 123.015. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Mantovani 123.07, Ficara 123.012, Gava 124.01 e Moretto 124.06. Propone l'accantonamento

degli identici emendamenti De Toma 125.2 e Vallascas 125.5, degli emendamenti Prestigiaco 125.10, Cannizzaro 125.11 e 125.12, Bartolozzi 125.8, degli articoli aggiuntivi Scagliusi 125.06 e Barbutto 125.04, degli identici emendamenti De Toma 126.7 e Vallascas 126.25 nonché dell'emendamento Benigni 126.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 126.12. Propone l'accantonamento dell'emendamento Enrico Borghi 126.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Maccanti 126.27 e propone l'accantonamento degli emendamenti Tombolato 126.26, Chiazze 126.17 e 126.21. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ficara 126.20. Propone l'accantonamento degli emendamenti 126.6 della IX Commissione e Paita 126.8. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Magi 126.03. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi De Lorenzis 126.017 e Calabria 126.026. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Gavino Manca 126.01 e Buratti 126.05, nonché degli identici articoli aggiuntivi Buratti 126.08, Trancassini 126.09 e Napoli 126.029. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi 126.02 della IX Commissione, Paita 126.04 e Bergamini 126.011, nonché degli articoli aggiuntivi Patassini 126.32, Caso 126.012, De Lorenzis 126.014 e Donina 126.021. Esprime parere contrario sull'emendamento Rixi 127.2. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Rixi 128.03 e Gariglio 128.04, nonché dell'emendamento Varrica 130.22. Esprime parere contrario sull'emendamento Rospì 130.15 e sugli articoli aggiuntivi Trancassini 130.094 e Rixi 130.064. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Frassini 130.060 e Furguele 130.059.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con i pareri dei relatori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali è stata avanzata una proposta in tal senso da parte dei relatori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che le opposizioni hanno preso atto dei pareri resi dai relatori, che in alcuni casi hanno mutato segno. Chiede, per le successive proposte emendative, che la maggioranza motivi adeguatamente le motivazioni che sono alla base del cambiamento del parere.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, concorda con la deputata Comaroli, ricordando che in alcuni casi le motivazioni sono state fornite per le vie brevi, come nel caso dei pareri resi su emendamenti riguardanti la cultura.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento soppressivo 106.4 a sua prima firma, ricorda che con tale proposta emendativa si intende far venir meno l'intervento con il quale si destinano ingenti risorse per una conferenza sul futuro dell'Unione europea la cui attività si sostanzia prevalentemente in una serie di incontri con la società civile organizzati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Chiede pertanto che tale emendamento sia accantonato.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ritiene di non accedere alla proposta di accantonamento testé formulata.

Il viceministro Antonio MISIANI concorda con quanto espresso dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Costa 106.1 e Trancassini 106.4.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'intervenire sull'ordine dei lavori, chiede di poter avere aggiornamenti riguardo alle proposte emendative accantonate relative al rinvio del pagamento della seconda rata IMU.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, nel rispondere alla richiesta dell'onorevole Trancassini, fa notare che il provvedimento in esame, destinato ad entrare in vigore dal 2021, non può intervenire rinviando una



scadenza prevista per il 16 dicembre 2020. Ricorda, al riguardo, che i « decreti ristori » hanno cancellato la seconda rata per un numero considerevole di attività commerciali, anche indipendentemente dalla perdita di fatturato delle stesse. Sottolinea, comunque, la necessità di tornare al più presto ad esaminare la materia, trovando assieme ulteriori soluzioni, che comunque non potranno trovare la propria sede naturale nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Paolo TRANCASSINI (FDI) apprezza la franchezza con la quale il relatore, onorevole Fassina, si è espresso, ma allo stesso tempo ritiene molto gravi le sue parole, poiché dimostrano che i numerosi accantonamenti di proposte emendative decisi fino ad ora, tra cui quello dell'articolo aggiuntivo Foti 10.0197, hanno avuto chiaramente un carattere dilatorio.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, nel sottolineare il clima rispettoso tra le varie posizioni in campo che si sta respirando in Commissione, precisa che la proposta emendativa a firma dell'onorevole Foti è stata accantonata al fine di consentire un ulteriore intervento del Governo sull'IMU per il 2021, intervento volto a ristorare i settori più colpiti dagli effetti deleteri del COVID-19.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC) ricorda che tra i doveri della Commissione rientra anche quello di indicare ai suoi componenti, sia di maggioranza sia di opposizione, le modalità che si intendono seguire per procedere all'esame dei vari provvedimenti. Di conseguenza, chiede che si faccia il punto sulle proposte emendative accantonate presentate dalla maggioranza e dall'opposizione.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che al termine della seduta sarà convocato un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per decidere sulle modalità di prosieguo dei lavori.

Fabio RAMPPELLI (FDI) chiede con forza che la maggioranza e il Governo forniscano

immediate risposte sistemiche e graduali su come intendano procedere per il proseguo dei lavori, poiché si profila il concreto rischio che intere categorie professionali vengano cancellate dalla crisi.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) consiglia alla maggioranza e al Governo di fare al più presto il punto della situazione e di accelerare i tempi per arrivare quanto prima all'approvazione della legge di bilancio. In questo senso, annuncia che il gruppo della Lega di cui si fa portavoce non interverrà più nel prosieguo della seduta odierna per consentire uno snellimento della procedura di esame delle proposte emendative.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, pur comprendendo le osservazioni dei colleghi dell'opposizione, insiste nel sottolineare che il lavoro svolto dalla Commissione fino ad ora non è stato inutile. Osserva che è necessario analizzare ogni proposta emendativa al fine di trovare soluzioni il più possibile condivise. Suggerisce al presidente di utilizzare le risultanze dell'Ufficio di presidenza per fare il punto della situazione e verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Nel frattempo, auspica che si arrivi quanto prima alla necessaria riformulazione delle proposte emendative per consentire alla Commissione di avanzare nello svolgimento dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo De Toma 109.04, gli identici articoli aggiuntivi 114.02 della III Commissione e Quartapelle Procopio 114.015 nonché l'articolo aggiuntivo Ehm 114.010.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Suriano 115.016 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi 115.08 della III Commissione e Quartapelle Procopio 115.03, nonché gli identici articoli aggiuntivi 115.04 della III Commissione e Fitzgerald Nissoli 115.027.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Topo 119.21 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attis 119.49.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Grippa 119.026 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nobili 119.025.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Bordonali 119.034, che è volto a favorire il trasporto rapido di massa, approfittando dell'occasione per chiedere se vi sia un chiaro intendimento con riguardo al finanziamento di nuove opere.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, anche a nome della relatrice Faro, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bordonali 119.034.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bordonali 119.034.

La Commissione respinge l'emendamento Rixi 120.16.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Raffa 120.13 e l'articolo aggiuntivo Scanu 120.015 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Maccanti 121.8 e Mantovani 121.5.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Del Barba 123.3 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Silvestroni 123.7 e Rixi 123.11.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ficara 123.012 è stato ritirato dai suoi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Mantovani 123.07 e Gava 124.01.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Moretto 124.06.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 126.12, che è volto a sopprimere il buono mobilità per l'acquisto di monopattini. Tiene a sottolineare come, nonostante gli esiti delle audizioni, che hanno visto coinvolti rappresentanti di categorie più diverse, la maggioranza abbia inteso mantenere impietosamente gli articoli relativi al rifinanziamento del *bonus* sui monopattini e al reddito di cittadinanza. A quest'ultimo proposito rammenta che nel corso della giornata di ieri le opposizioni hanno ripetutamente cercato di dissuadere Governo e maggioranza dall'incrementare le risorse a tale scopo destinate. Cogliendo l'occasione per svolgere una riflessione sull'ordine dei lavori, chiede al Governo di esprimersi rapidamente in merito alle disposizioni restrittive in occasione delle ferie natalizie, considerato che tale condizione di incertezza mette in fibrillazione intere filiere. Sottolineando come la schizofrenica situazione attuale sia il risultato del balbettio del Governo, sollecita la maggioranza a risolvere rapidamente il braccio di ferro in atto, dal momento che ne va del destino di buona parte della nostra economia. Pertanto, nel ribadire che mentre le imprese sono in grande difficoltà, il Governo pensa a rifinanziare il buono mobilità per l'acquisto di monopattini, chiede di porre fine a questo scempio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 126.12 e Maccanti 126.27.

Luciano CANTONE (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Ficara 126.20,

anche ai fini di una sua eventuale riformulazione.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del collega Fassina, propone di accantonare l'emendamento Ficara 126.20.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con i relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ficara 126.20.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), nel sottolineare che il disegno di legge di bilancio è molto poco *green*, fa presente che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 126.03 è volto a disporre la ridefinizione delle accise sui prodotti energetici, sulla base delle emissioni di gas ad effetto serra. Evidenziando come l'ecologia sia all'ordine del giorno dal punto di vista mediatico, ritiene incomprensibile la contrarietà espressa dai relatori e dal Governo, tanto più che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 126.03 produrrebbe maggiori entrate.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene poco intelligente, considerata la situazione di crisi in atto, aumentare il prezzo del gasolio che, se non ha compreso male, costituisce lo scopo dell'articolo aggiuntivo Magi 126.03.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Magi 126.03.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del collega Fassina, modificando il parere precedentemente espresso, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Gavino Manca 126.01 e Buratti 126.05.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la proposta dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Gavino Manca 126.01 e Buratti 126.05. Avverte che l'articolo aggiuntivo Buratti 126.08 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 126.09 e Napoli 126.029, nonché l'emendamento Rixi 127.2.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che l'onorevole Rospì ha chiesto di accantonare l'emendamento a sua firma 130.15.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, anche a nome del collega Fassina, propone di accantonare l'emendamento Rospì 130.15.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la proposta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Rospì 130.15.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire lo svolgimento dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 17.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 18.45.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione in videoconferenza dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana SpA, Raffaele Jerusalmi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 60

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.**

**Audizione in videoconferenza dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana SpA, Raffaele Jerusalmi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Massimo UNGARO (IV), Giulio CENTEMERO (Lega), Sestino GIACOMONI (FI), Luigi MARATTIN, *presidente*, e Davide ZANICHELLI (M5S) ai quali risponde Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana SpA*.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ringrazia il dottor Jerusalmi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca, di rappresentanti della CRUI e del CUN ..... 61

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Atto n. 229 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 61

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 15 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca, di rappresentanti della CRUI e del CUN.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.25.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Atto n. 229.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Gli schemi sono stati trasmessi alla Camera dei deputati – e al Senato – per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Tre di essi sono assegnati soltanto alla VII Commissione (atti n. 226, 228 e 229); gli altri due sono invece assegnati congiuntamente alla VII e, rispettivamente, alla VIII e alla XI Commissione (atti n. 227 e n. 230). Gli schemi sono anche assegnati, sulle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutti il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega cade il 28 febbraio 2021.

Ricorda che le assegnazioni degli atti sono avvenute con riserva, in quanto la

richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni ovvero – come nel caso dello schema in esame – di Conferenza unificata. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Simone VALENTE (M5S), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda anzitutto che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato definito dal Governo in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 86 del 2019, che ha delegato il Governo stesso ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla predetta legge a seguire i seguenti principi e criteri direttivi: rivedere la disciplina giuridica applicabile agli impianti e i relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; e rivedere le norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 del 2003. A questo ultimo fine, più in dettaglio, il Governo è stato chiamato a estendere l'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; a prevedere l'obbligo, per i gestori delle aree sciabili, di installare il defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale addestrato al suo utilizzo. Il Governo è stato anche chiamato a individuare i criteri generali di sicurezza per lo sci-alpinismo e per le altre attività sportive che si praticano nelle aree sciabili, nonché a definire misure, anche sanzionatorie, per garantire il rispetto degli obblighi e dei divieti e la sicurezza nell'esercizio di queste attività, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori. Il Governo è stato chiamato, ancora, a rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicu-

rezza e di ordine pubblico, introducendo un adeguato regime sanzionatorio, e a rafforzare l'attività informativa e formativa riguardo alle cautele che è bene adottare per la prevenzione degli incidenti, anche per lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo. È stato, infine, chiamato a rivedere le norme per favorire la più ampia possibilità di partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, dopo aver ricordato che la disciplina in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, è contenuta nella legge 24 dicembre 2003, n. 363, chiarisce che lo schema in esame innova la normativa vigente prevedendo livelli di sicurezza più elevati, un regime sanzionatorio più stringente e maggiori controlli sui servizi di vigilanza e controllo.

Ricorda che in attuazione della citata legge n. 363 è stato emanato il decreto ministeriale 20 dicembre 2005, che tratta in particolare della segnaletica nelle aree sciabili attrezzate e riporta il cosiddetto « Decalogo dello sciatore », che detta regole per gli utenti delle piste da sci che riguardano aspetti come velocità, alla direzione, sorpasso, soccorso e così via. A sua volta, la Federazione internazionale sci ha dettato, in momenti diversi, le Regole di condotta dello sciatore e le Regole di condotta del fondista. Quanto all'obbligo di installare defibrillatori semiautomatici, l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 lo prevede a carico delle società sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale.

Venendo al contenuto, riferisce che lo schema si compone di 42 articoli, suddivisi in 5 Capi, che dettano nel complesso una nuova disciplina per la sicurezza degli sport invernali, prevedendo disposizioni sulla conformazione e dotazione delle aree sciabili attrezzate e sulle piste, norme di comportamento per gli utenti e controlli e sanzioni da parte delle autorità. La citata legge

n. 363 del 2003 viene quindi abrogata, salve alcune disposizioni.

Nel dettaglio, gli articoli 1 e 2 rispettivamente illustrano l'oggetto del decreto e riportano le definizioni utilizzate. L'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, regioni e province autonome con riferimento al provvedimento in esame. Come anticipato dalla presidente, il Governo deve ancora acquisire sullo schema di decreto legislativo l'intesa in sede di Conferenza unificata. L'intesa non è ancora stata raggiunta. Questo articolo, in particolare, dovrà essere valutato anche alla luce di quello che diranno gli enti territoriali.

Gli articoli da 4 a 14, che compongono il Capo II (« Gestione delle aree sciabili attrezzate »), attuano la delega a rivedere la disciplina applicabile agli impianti. Le disposizioni riprendono, con alcune modifiche e integrazioni, quanto previsto dal Capo II della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

In particolare, l'articolo 4 riprende, con modificazioni, l'articolo 2 della legge n. 363 in materia di aree sciabili attrezzate, vale a dire le superfici innevate aperte al pubblico dotate di piste e impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve: sci, *snowboard*, sci di fondo, slitta e slittino ed eventuali altri individuati dalle normative regionali. L'articolo stabilisce che, per motivi di sicurezza, le aree dedicate a slitta, slittino o altri sport della neve devono essere individuate e che talune aree possono essere interdette allo *snowboard*. Le aree in questione sono individuate dalle regioni e devono essere dotate della segnaletica e delle indicazioni delle piste di allenamento e di raccordo, secondo specifici requisiti. È stabilito che la classificazione delle piste secondo le nuove disposizioni è presupposto per la loro apertura al pubblico. È confermata la facoltà, da parte dei comuni, di individuare – all'interno delle aree dotate di più di venti piste e servite da almeno dieci impianti di risalita – gli *snowpark*, cioè le aree da riservare alle evoluzioni acrobatiche con sci e *snowboard*. Queste aree devono essere attrezzate in modo ido-

neo e separate dalle altre. Gli utenti devono indossare il casco protettivo.

In base all'articolo 5 le piste devono essere classificate con quattro colori secondo la difficoltà: verde, blu, rosso e nero. Il livello di difficoltà dipende dal grado di pendenza della discesa. Devono essere affisse le mappe delle aree, con sopra riportata l'indicazione della difficoltà. La palinatura delle piste per la delimitazione dei bordi deve avere specifiche caratteristiche e riportare il nome, il numero e il grado di difficoltà della pista. Sono definite le caratteristiche di altezza e di colore della palinatura, per facilitare la percezione del limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta. È prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. a)) una sanzione amministrativa da 100 a 250 euro per le violazioni delle disposizioni di cui a questo articolo 5.

L'articolo 6 tratta dei requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento. È previsto che le piste devono essere ubicate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali e avere una larghezza minima di venti metri, mentre gli ostacoli sovrastanti non devono essere a meno di 3,5 metri dal manto nevoso.

In base all'articolo 7 il gestore dell'impianto di risalita – a meno di esercitare direttamente la funzione – deve individuare il direttore delle piste, secondo le norme stabilite da regioni e province autonome, cui è affidata anche la disciplina della formazione della figura del direttore. Al direttore spetta di dirigere la gestione delle piste dal punto di vista di sicurezza, soccorso e manutenzione e di predisporre il piano per le emergenze. La figura del direttore non è prevista nella legislazione vigente.

L'articolo 8 reca la disciplina delle piste di allenamento. Si prevede che spetti ai gestori degli impianti, su richiesta degli sci club, di individuare i tratti di pista per gli allenamenti degli sportivi agonisti nelle giornate senza gare. I gestori devono anche delimitare le piste di allenamento e segnarle per impedire l'accesso agli altri sciatori. Gli sciatori non autorizzati non pos-

sono entrare nelle piste di allenamento. Gli sportivi che usano la pista di allenamento devono indossare il casco protettivo. Al termine degli allenamenti un incaricato deve togliere i pali di slalom. Gli obblighi connessi alla messa in sicurezza possono essere delegati dal gestore degli impianti all'associazione o società sportiva che organizza l'allenamento, sulla base però di un accordo scritto che individui il soggetto incaricato e specifichi il contenuto degli obblighi delegati. Alle partenze degli impianti di risalita possono essere predisposte corsie preferenziali per atleti e allenatori. Una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro è prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. b)) in caso di violazione delle disposizioni di cui a questo articolo 8.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano obblighi dei gestori, manutenzione e segnaletica.

In particolare, in base all'articolo 9 spetta ai gestori delle aree di garantire agli utenti le condizioni di sicurezza attraverso la messa in sicurezza delle piste. I gestori devono proteggere gli utenti dagli ostacoli lungo le piste mediante protezioni e segnalazioni.

L'articolo 10 – che riproduce con lievi modifiche quanto già oggi previsto dalla legge n. 363 – dispone sulla manutenzione delle piste. Per quanto riguarda i finanziamenti per la messa in sicurezza delle aree sciabili e per gli interventi a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, lo schema conferma la normativa vigente: segnatamente l'articolo 7, commi 5 e 6, e l'articolo 23, comma 2, della legge n. 363. L'articolo affida ai gestori delle aree il compito di assicurare la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le disposizioni regionali applicabili, per far sì che le piste rispettino i requisiti di sicurezza e siano dotate della segnaletica prescritta. Le eventuali cattive condizioni della pista devono essere segnalate in modo ben visibile all'inizio della pista e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita. I pericoli devono essere rimossi. Se ciò non è possibile, la pista deve essere chiusa. In caso di ripetute violazioni di queste prescrizioni si può arrivare alla revoca dell'autorizza-

zione. Il gestore deve inoltre chiudere le piste in caso di pericolo o di non agibilità. La violazione di quest'obbligo è sanzionata con il pagamento da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

L'articolo 11 – confermando il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 363 – demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione della segnaletica che i gestori delle aree sciabili attrezzate devono apporre. Per la violazione di quest'obbligo è prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. c)) una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro.

L'articolo 12 tratta del primo soccorso degli infortunati e della prevenzione degli infortuni.

In particolare, i gestori devono dotare gli impianti di defibrillatori semiautomatici. Questo punto è attuativo di uno specifico principio di delega. Attualmente, l'obbligo di dotazione e di impiego di defibrillatori semiautomatici sussiste per le società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale. Come già oggi previsto dalla legge n. 363, spetta ai gestori assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasferimento in luoghi accessibili ai mezzi di trasporto per il successivo trasferimento in ospedale. In caso di violazione di questi obblighi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 a 200.000 euro. Spetta al direttore della pista il coordinamento degli operatori del servizio di soccorso. I gestori devono anche fornire annualmente all'ente regionale competente l'elenco degli infortuni occorsi sulle piste, indicandone, se possibile, la dinamica. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio e devono essere utilizzati dalle regioni per individuare le piste a rischio e prescrivere ai gestori le misure idonee a rafforzare la loro messa in sicurezza. I gestori devono essere collegati in modo dedicato con le centrali di emergenza del numero unico 112 o con strutture equivalenti del territorio. Il collegamento deve essere attivato immediatamente nella fase di allarme per prestare soccorso agli infor-



tunati. Sempre i gestori degli impianti devono individuare aree per l'atterraggio degli elicotteri di soccorso e, quando si tratti di impianti funicolari aerei, devono stipulare con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) convenzioni per l'eventuale evacuazione e messa in sicurezza dei passeggeri, come previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.

Gli articoli 13 e 14 affrontano la responsabilità civile dei gestori e prevedono gli obblighi di informazione.

In base all'articolo 13, i gestori delle aree sciabili sono responsabili civilmente della regolarità e della sicurezza delle piste. Non possono consentirne l'apertura senza aver prima stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti. Il mancato rispetto è sanzionato con il pagamento da 20.000 a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.

L'articolo 14 obbliga i gestori delle aree attrezzate a esporre in modo visibile nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza di ogni impianto i documenti sulla classificazione delle piste, sulla segnaletica e sulle regole di condotta. La violazione dell'obbligo è sanzionata con il pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro. È confermata la previsione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 363, che dispone finanziamenti per campagne informative sulle regole di condotta, la classificazione delle piste e la segnaletica e per campagne informative nelle scuole.

Gli articoli da 15 a 31, che compongono il Capo III («Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili»), attuano i principi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge di delega, che prevedono la revisione delle norme di sicurezza. Questo Capo riprende, modificandolo, il Capo III della citata legge n. 363.

Innanzitutto, l'articolo 15 impone l'uso del casco protettivo sulle piste ai minori di diciotto anni, estendendo quindi l'obbligo attualmente previsto solamente per i minori di quattordici anni. Le caratteristiche

del casco, la sua omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli devono essere definiti con decreto ministeriale, come già previsto dalla legge n. 363. In mancanza del casco, il minore non può accedere agli impianti di risalita. Il responsabile della violazione è sanzionato con il pagamento di una somma da 100 a 150 euro: la misura minima della sanzione è oggi di 30 euro. Sono previste sanzioni anche per chi importa, produce o commercializza caschi protettivi non conformi ed è previsto il sequestro di questi caschi.

Le regole di condotta degli sciatori sulle piste sono oggetto degli articoli da 16 a 26.

In particolare, l'articolo 16, riproducendo con qualche modifica quanto previsto dalla legge n. 363, prevede il dovere di tenere sulle piste una condotta che non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui. Sono esplicitamente previsti casi in cui la velocità deve essere particolarmente moderata. Il comportamento deve in ogni caso essere prudente, diligente, attento e adeguato alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica, alla visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico sulla pista.

L'articolo 17 prescrive – come già oggi la legge n. 363 – che lo sciatore a monte deve avere cura di evitare collisioni, interferenze o situazioni di pericolo con lo sciatore a valle. Secondo l'articolo 18 il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a condizione che ci siano spazio e visibilità e che non si intralci lo sciatore sorpassato. La disposizione riprende quanto stabilito dalla legge n. 363.

Riguardo agli incroci, l'articolo 19, riprendendo anch'esso, con modifiche, quanto previsto dalla legge n. 363, stabilisce che gli sciatori devono dare la precedenza secondo le indicazioni della segnaletica o, in assenza di segnaletica, allo sciatore proveniente da destra. L'articolo innova la disciplina vigente stabilendo che gli sciatori che percorrono la pista principale hanno la precedenza agli incroci, salvo diversa indicazione della segnaletica; che lo sciatore che si immette su una pista o riparte dopo

una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

L'articolo 20, sempre riprendendo quanto previsto dalla legge n. 363, detta le regole per lo stazionamento dello sciatore. Gli sciatori, devono evitare, sostando, pericoli per gli altri utenti della pista; non devono sostare se dalla sosta può nascere un pericolo, ad esempio in luoghi con scarsa visibilità; devono liberare la pista in caso di cadute o incidenti; e devono segnalare la presenza di un infortunato. A queste previsioni, già contenute nella normativa vigente, l'articolo in esame aggiunge che in caso di sosta presso gli sciatori devono collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, per evitare intralci o pericoli ad altri. Le violazioni di queste disposizioni sono sanzionate con il pagamento di una somma da 50 a 150 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'articolo 21 – riproducendo l'articolo 14 della legge n. 363 del 2003 – sanziona con il pagamento da 250 a 1.000 euro chi praticando lo sci o altro sport della neve non presta assistenza a una persona che trova in difficoltà o non comunica immediatamente al gestore l'incidente. È fatta salva la previsione del secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

L'articolo 22 – sostanzialmente riproponendo, con limitate modifiche, una norma della legge n. 363 – vieta di passare sulle piste a piedi o con le ciaspole, salvo casi di urgenza. La discesa senza sci deve avvenire ai bordi della pista e durante le gare non si devono oltrepassare i segnali. È vietata la risalita con gli sci ai piedi, con le racchette da neve e con qualsiasi altro mezzo. La risalita è possibile solo con l'autorizzazione del gestore dell'area. In casi di necessità, è consentita mantenendosi il più possibile vicine alla palinatura della pista.

L'articolo 23 – riprendendo con alcune modifiche quanto previsto dalla legge n. 363

– vieta di percorrere le piste con mezzi meccanici, salvi alcuni casi indicati: possono accedervi, ma solo fuori dagli orari di apertura, i mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e al soccorso. I mezzi meccanici in movimento devono essere segnalati in vari modi. Gli sciatori devono dare la precedenza ai mezzi meccanici in pista.

L'articolo 24 – come l'articolo 17 della legge n. 363 – riguarda lo sci fuori pista e lo sci alpinismo. La norma vigente stabilisce che i gestori degli impianti non sono responsabili degli incidenti fuori pista e che gli sportivi che praticano lo sci alpinismo devono dotarsi di sistemi elettronici per favorire l'eventuale soccorso. Lo schema in esame estende l'obbligo di dotarsi dei sistemi elettronici anche ai praticanti lo sci fuori pista e a coloro che effettuano attività escursionistiche anche con le racchette da neve; specifica inoltre che la dotazione deve comprendere, oltre ai sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARVA), pala e sonda da neve omologati. Inoltre, i gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista più praticati; i gestori devono esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe, dandone massima visibilità; e possono destinare specifici percorsi alla risalita degli sci alpinisti.

L'articolo 25 impone agli sciatori di affrontare solo le piste per le quali abbiano le capacità tecniche e fisiche. In particolare gli sportivi che affrontano le piste nere devono possedere elevate capacità tecniche e fisiche. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 – salvo che il fatto costituisca reato – è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 150 euro.

L'articolo 26 – come già la legge n. 363 – stabilisce che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Gli articoli da 27 a 29 trattano dei controlli, dell'assicurazione e degli accertamenti alcolemici e tossicologici.

In particolare, l'articolo 27 individua nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza

e nei Corpi di polizia locale i soggetti competenti al controllo dell'osservanza delle disposizioni dettate per la sicurezza. Ai medesimi soggetti spetta irrogare le sanzioni. L'articolo riprende, con modifiche, l'articolo 21 della legge n. 363. Non è ripresa però la disposizione che attribuisce ai maestri di sci il compito di segnalare la condotta pericolosa dello sciatore.

L'articolo 28 impone agli utenti di avere un'assicurazione che copra la loro responsabilità civile per danni a terzi. Il gestore delle aree sciabili (ad eccezione delle piste di fondo) deve rendere disponibile agli utenti, all'atto di acquisto del titolo di transito, una polizza. Per la violazione di queste disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista (dall'articolo 31, comma 2) la sanzione amministrativa del pagamento da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello *skipass*.

L'articolo 29 vieta la pratica dello sci a chi si trovi in stato di ebbrezza a seguito dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze tossicologiche. Gli sciatori possono essere sottoposti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili. I test sono condotti dagli organi di polizia di cui si è detto. Quando i test danno un risultato positivo o anche quando gli organi accertatori hanno motivo di ritenere che il soggetto versi in stato di alterazione psicofisica, si procede secondo l'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), anche accompagnando il soggetto interessato presso il più vicino ufficio o comando. Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. *m*) una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

L'articolo 30 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport la definizione di parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici. Il decreto deve essere emanato previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le regioni e le province autonome sono chiamate a effettuare la valutazione di qualità sulla base delle condizioni generali degli impianti e delle piste e della loro sosteni-

bilità ambientale. L'esito della valutazione è classificato su una scala di cinque valori espressi (categorie di qualità) in termini di un numero corrispondente di « fiocchi bianchi ».

L'articolo 31 disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, di cui si è già detto. È previsto che regioni e comuni possano adottare prescrizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al Capo III per la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. Nei casi di gravi o ripetute trasgressioni delle regole di sicurezza, le autorità, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, possono ritirare il titolo di transito giornaliero o sospenderlo fino a tre giorni. Al trasgressore è in questi casi rilasciato un documento per consentirgli il rientro al domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, si può procedere al ritiro definitivo del titolo.

Gli articoli da 32 a 36 – che formano il Capo IV (« Normativa a favore delle persone con disabilità ») – recano misure per favorire la partecipazione delle persone con disabilità alle pratiche sportive invernali, in attuazione di uno specifico criterio direttivo di delega. Le norme concernono l'individuazione delle diverse categorie di sciatori con disabilità; la figura dell'eventuale accompagnatore; le modalità di individuazione degli sciatori disabili e degli accompagnatori; il diritto di precedenza; l'obbligo di utilizzo di un casco protettivo omologato. In particolare, l'articolo 32 individua le seguenti categorie di sciatori con disabilità: soggetti che sono in grado di sciare in piedi (*standing*); sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature (*sitting*); sciatori che hanno la necessità di un accompagnatore (« trasportati »). Quest'ultima categoria, come specifica l'articolo 33, è costituita dalle persone la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza. Accompagnatore può essere un maestro di sci specializzato o personale formato da associazioni sportive. L'articolo 34 richiede che le persone con disabilità si muniscano di una pettorina arancione, per essere facilmente individuati dagli altri sciatori, e che i loro ac-

compagnatori rechino la scritta «guida» sull'avambraccio e sul retro della giacca. In base all'articolo 35 le persone con disabilità hanno diritto di precedenza sugli sciatori normodotati. L'articolo 36 richiede che le persone con disabilità utilizzino un casco protettivo omologato. Se disabilità non permette l'uso del casco, il medico sportivo può rilasciare un certificato per esentare la persona dall'obbligo.

Con l'articolo 37 si viene al Capo V («Disposizioni finali»). L'articolo estende ai soggetti che praticano *snowboard*, *telemark* e altre tecniche di discesa le disposizioni di sciatori. Le regioni sono chiamate a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi individuati dai comuni per lo sci di fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe.

L'articolo 38 disciplina la modalità con cui regioni e province autonome sono tenute ad adeguare al provvedimento in esame le rispettive normative.

L'articolo 39 tratta della rinegoziazione delle concessioni e prevede che i soggetti affidatari di impianti sciistici possono, entro sei mesi, richiedere una revisione dei

contratti in essere, siano concessori o di partenariato pubblico-privato. La richiesta deve servire a rideterminare, alla luce della necessità di adeguarsi alle nuove norme, le condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, il che può avvenire anche attraverso la proroga della durata del rapporto concessorio. La revisione delle condizioni deve, comunque, mantenere i rischi trasferiti all'operatore economico. In caso di mancato accordo, le parti potranno recedere dal contratto. L'operatore economico avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori al netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti.

L'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 41 le abrogazioni, l'articolo 42 disciplina l'entrata in vigore.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	69
---	----

#### **COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TE- STIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

*Martedì 15 dicembre 2020. – Coordina-  
trice: Piera AIELLO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 13.47 alle  
16.25.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, del Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), professor Roberto Baldoni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	70
--	----

#### AUDIZIONI

*Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, del Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), professor Roberto Baldoni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, del Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), professor Roberto Baldoni.

Roberto BALDONI, *Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, a più riprese, il deputato Enrico BORGHI (PD), a più riprese, il senatore Adolfo URSO (FdI) e i deputati Federica DIENI (M5S) e Antonio ZENNARO (Misto), ai quali risponde Roberto BALDONI, *Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Baldoni, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.35.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) ..... 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 6

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e VIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Atto n. 227 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 7

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 14

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 230 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 14

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti i temi della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture autostradali liguri, dell'Ing. Enrico Valeri, Direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia Spa, dell'Ing. Placido Migliorino, dirigente responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali – autostrade del Centro Italia e della regione Liguria e Piemonte – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del dottor Paolo Cesare Odone, presidente di Confcommercio Genova e membro del Comitato salviamo Genova e la Liguria ..... 24

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'Ing. Massimo Simonini, Amministratore Delegato di Anas Spa, sulle iniziative concernenti il tratto stradale del colle di Tenda, alla luce dei gravi danni subiti dall'infrastruttura a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi ..... 24

AVVERTENZA ..... 24

**II Giustizia**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione nazionale Camere civili (UNCC), di Vincenzo La Licata, vicepresidente dell'Associazione italiana praticanti avvocati (AIPAVV), e di Francesco Caringella, magistrato .....	25
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatria presso l'Istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia, di Achille Saletti, rappresentante dell'Associazione Saman-Anteo, di Alfredo Mantovano, magistrato della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, e di rappresentanti della Fondazione Exodus .....	25
--	----

**III Affari esteri e comunitari**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, sulle priorità della presidenza italiana del G20 .....	26
--	----

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	45
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (Rilievi alla XII	



Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	46
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
<b>VI Finanze</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.	
Audizione in videoconferenza dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana SpA, Raffaele Jerusalmi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca, di rappresentanti della CRUI e del CUN .....	61
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Atto n. 229 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	69
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, del Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), professor Roberto Baldoni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	70

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0125040\*